Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Sabato, 21 dicembre** — **Numero 300**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830 riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1918-919, è prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge.

Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1919-1920 i provvedimenti tributari di cui alla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, nonchè quelli emanati con i decreti Luogotenenziali 17 gennaio 1918, n. 31; 28 febbraio 1918, n. 237; 21 aprile 1918, n. 575; 21 aprile 1918, n. 629; 23 aprile 1918, n. 560 (art. 9 e successivi); 28 aprile 1918, n. 551; 9 giugno 1918, n. 857; 1° agosto 1918, n. 1114 (art. 3) e 1° agosto 1918, n. 1289.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI

Il Guardasigilli: SACCHI.

Il numero **1890** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 6 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro di agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, il territorio del Regno è ripartito nei seguenti compartimenti di assicurazione, aventi ciascuno la circoscrizione qui appresso indicata:

Numero del compartimento di assicurazione	Provincie e circondari costituenti la circoscrizione di ciascun compartimento
I	Torino
II	Cuneo - Alessandria (escluso circondario Novi Ligure)
III	Novara - Pavia
IV	Genova - Porto Maurizio (circondario Novi Ligure)
V	Milano - Como
VI	Sondrio - Bergamo - Brescia
VII	Piacenza - Cremona - Mantova
VIII	Vicenza - Verona
IX	Venezia - Treviso - Belluno
X	Udine
XI	Padova - Rovigo
XII	Parma - Reggio Emilia - Modena
XIII	Bologna - Ferrara
XIV	Ravenna - Forlì (circondario di Rocca S. Casciano)
XV	Massa - Lucca - Pisa - Livorno
XVI	Firenze (escluso circondario di Rocca S. Casciano)
XVII	Siena - Arezzo - Grosseto
XVIII	Pesaro - Ancona - Macerata - Ascoli
XIX	Perugia
XX	Roma
XXI	Chieti - Teramo
XXII	Aquila - Campobasso
XXIII	Benevento - Avellino
XXIV	Caserta
XXV	Napoli - Salerno
XXVI	Foggia - Bari
XXVII	Lecce
XXVIII	Potenza
XXIX	Cosenza
XXX	Catanzaro - Reggio Calabria
XXXI	Messina - Palermo - Trapani
XXXII	Catania - Siracusa
XXXIII	Caltanissetta - Girgenti
XXXIV	Cagliari
XXXV	Sassari

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero **1889** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 27 del decreto-legge 23 agosto 1917, numero 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro di agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, numero 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Sono considerati come lavori agricoli soggetti al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, tutti i lavori di coltivazione della terra e di raccolta dei prodotti, anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo, e sempreché non ricorrano le condizioni per l'applicazione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Sono altresì soggetti al decreto-legge i lavori di coltivazione di orti e di giardini anche se eseguiti su fondi pei quali non sia stabilita l'imposta sui terreni.

Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie alla coltivazione della terra sono comprese nell'assicurazione a norma del decreto-legge solo quando queste lavorazioni siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di una azienda agricola e semprechè non siano soggette alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Fra le lavorazioni di cui al comma precedente sono comprese anche quelle attinenti alla pollicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e simili.

Art. 2.

Sono considerati come lavori forestali soggetti al decreto-legge tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, l'estirpazione delle piante dannose, e simili, alle stesse condizioni e con la stessa riserva indicate nell'articolo precedente. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti quando non vi siano in media abitualmente occupati più di cinque operai a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

È soggetta altresì al decreto-legge la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino anche se ricorra la condizione di cui nel secondo comma del precedente articolo.

Per le lavorazioni connesse, complementari od accessorie, considerata come tale anche la carbonizzazione, vale la disposizione del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Sono assicurati a' termini del decreto-legge anche gli alunni degli Istituti di istruzione agraria o forestale, in quanto attendano, sia pure esclusivamente a scopo di istruzione o di esercitazione pratica, a lavori contemplati nell'art. 2 del decreto stesso e negli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori predetti ai termini dell'art. 1, lett. *b*), del decreto-legge.

Art. 4.

I parenti di grado diverso da quello indicato nell'art. 1, lettera *b*), del decreto-legge, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, per tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera *a*) dello stesso art. 1, semprechè abbiano i requisiti in essa lettera *a*) richiesti.

Art. 5.

Le persone di cui all'art. 1 del decreto-legge, che assumano per loro conto l'esercizio di macchine agrarie, godono i benefici della assicurazione ai termini del decreto stesso anche quando siano colpite da infortunio lavorando in servizio delle dette macchine, tanto se le macchine funzionino sul fondo di loro proprietà o da essi tenuto in affitto o a colonia parziaria o in enfiteusi, quanto se funzionino su altri fondi.

Art. 6.

Sono considerati come sovrastanti, ai termini dell'art. 1, lett. *c*), del decreto-legge, tutti coloro che per incarico o interesse dell'azienda esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza dei lavori anche se a questi materialmente non partecipino.

Art. 7.

La rimunerazione media giornaliera per gli effetti di cui all'articolo 1, lett. *c*), del decreto-legge è determinata sommando tutto quanto il sovrastante percepì nel corso dei dodici mesi precedenti l'infortunio come rimunerazione sia per lavori agricoli sia per lavori di specie diversa e dividendo la somma così ottenuta per 300.

Non saranno computate le indennità o altre assegnazioni che abbiano carattere di rimborso di spese, nè le elargizioni fatte per una volta tanto dall'azienda.

Se la rimunerazione consista in tutto o in parte nella gratuità dell'alloggio, o nel godimento di un appezzamento di terreno o in prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei normali prezzi medi locali; ove comprenda una partecipazione ai prodotti dell'azienda, essa è valutata in base alla media annua dell'ultimo quinquennio e se il sovrastante non compi cinque anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio.

Per il sovrastante retribuito a cottimo si terrà conto del prezzo del cottimo depurato delle spese messe a suo carico come cottimista.

Ove il sovrastante sia come tale occupato solo per un periodo dell'anno e per il restante periodo attenda ad altri lavori agricoli o anche a lavori di specie diversa, la rimunerazione di questo secondo periodo in mancanza di dati attendibili sull'ammontare di essa effettivamente percepito, sarà valutata in base a quella che in media ricevono sul luogo coloro che attendono a quelli stessi lavori.

Gli esercenti le aziende, a richiesta fatta in qualunque tempo dagli Istituti assicuratori, dovranno rimettere agli Istituti stessi una dichiarazione da cui risulti la rimunerazione assegnata a ciascuno dei sovrastanti e gli elementi in base ai quali è stata determinata. La dichiarazione varrà a tutti gli effetti come prova finchè non sia contestata dagli Istituti assicuratori o dagli interessati.

TITOLO II.

Organizzazione tecnica e finanziaria dell' assicurazione.

CAPO I.

Compartimenti di assicurazione e Commissioni per le tariffe.

Art. 8.

Ogni compartimento può comprendere una o più Provincie, alle quali potranno essere aggregati circondari di Provincie limitrofe quando i terreni dei circondari suddetti abbiano maggiore affinità di coltura e maggiori facilità di comunicazioni col compartimento limitrofo in confronto di quello di cui fa parte il resto delle Provincie.

Qualora in un compartimento siano ammessi ad operare più Istituti assicuratori, esso è diviso in altrettante sezioni, la cui circoscrizione è stabilita col decreto Reale che provvede all'assegnazione delle singole sezioni ai predetti Istituti, a norma del primo comma dell'art. 51.

Il capoluogo di ciascun compartimento e di ciascuna sezione sarà stabilito dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro su proposta dell'Istituto assicuratore autorizzato ad operare in quel compartimento o in quella sezione.

Art. 9.

Le Commissioni che, giusta l'art. 7 del decreto-legge, devono stabilire le tariffe dei contributi, sono costituite mediante decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro per l'agricoltura. Esse hanno sede nel capoluogo del compartimento o della sezione presso il locale ufficio dell'Istituto assicuratore.

Le dette Commissioni sono composte:

a) di un funzionario del locale ufficio del catasto o, dove questo manchi, di un funzionario dell'agenzia delle imposte, designato dal ministro delle finanze;

b) di un esperto in materia agraria, designato dal ministro per l'agricolura;

c) di due rappresentanti dell'Istituto assicuratore, designat dall'Istituto stesso;

d) di due persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, scelte dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per l'agicoltura, fra i proprietari, i mezzadri e gli affittuari del compartimento o della sezione.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente; funge da segretario un impiegato dell'Istituto assicuratore da questo designato.

A tal uopo gli Istituti assicuratori possono valersi degli elementi esistenti presso le sezioni catastali e le agenzie delle imposte, le quali debbono mettere a disposizione degli impiegati degli Istituti assicuratori i libri e i registri occorrenti con le norme che sono stabilite dal ministro delle finanze, di accordo col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

La raccolta dei predetti elementi può essere affidata anche, in parte o in tutto, ai funzionari degli uffici del catasto o delle imposte, previo accordo fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con l'autorizzazione del Ministero delle finanze.

Le spese in ogni caso sono a carico dell'Istituto assicuratore.

Art. 29.

Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati al prefetto della Provincia, il quale li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci, in pieghi postali raccomandati, perchè vengano pubblicati e poscia consegnati all'esattore.

La pubblicazione deve esser fatta nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle imposte sui terreni.

La ricevuta dell'esattore deve esser trasmessa, entro il mese di gennaio, in piego postale raccomandato, all'Istituto assicuratore, il quale, in caso di ritardo, deve accertarne la causa e promuovere dal prefetto i provvedimenti opportuni.

Art. 30.

L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori debbono trasmettere ai singoli contribuenti si fanno secondo il modulo che è prescritto dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, può però stabilire che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni comprendano anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.

Art. 31.

Di concerto fra il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e quello delle finanze, può anche essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione della imposta erariale sui terreni.

Art. 32.

I ruoli devono indicare per ciascun contribuente la voce di tariffa applicata e gli altri elementi in base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di contributo.

Per l'applicazione delle tariffe per estensione e colture, le proprietà agricole e forestali sono considerate per la estensione, distribuita fra le prevalenti colture, risultante dalla partita catastale di ciascun contribuente all'epoca della formazione dei ruoli, e in corrispondenza delle voci di tariffa.

Le norme per la distribuzione ed assimilazione delle colture, ai fini del raggruppamento delle voci di tariffa, sono stabilite col decreto che approva le tariffe. Le aziende che abbiano una proprietà complessiva inferiore ad un ettaro, qualora debbano essere ad esse applicate le tariffe per estensione e colture, sono soggette al contributo corrispondente ad un ettaro di terreno secondo il saggio più basso della tariffa fra quelli applicabili alle rispettive colture.

Per le estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le frazioni non eccedenti il mezzo ettaro e quelle maggiori si considerano per un ettaro intero.

I saggi delle tariffe per imposta sono applicabili per ciascun contribuente alla imposta erariale principale inscritta a suo nome nei ruoli della imposta sui terreni, indipendentemente dalla estensione e coltura delle proprietà cui si riferisce l'imposta medesima, salvo il diritto di reclamo a tenore dell'art. 34.

Art. 33.

I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali, alle stesse scadenze stabilite per l'imposta sui terreni.

Entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa all'Istituto assicuratore l'ammontare delle somme dovutegli in base ai ruoli consegnati per la riscossione, sotto deduzione del corrispondente aggio, salvo per questo la liquidazione di conguaglio al termine dell'esercizio.

Art. 34.

Entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli, coloro che vi sono inscritti possono reclamare all'intendente di finanza della Provincia per chiedere la revisione o correzione della rispettiva quota di contributo.

È ammesso il reclamo per i ruoli formati in base all'imposta fondiaria, qualora la quota di contributo inscritta al nome del reclamante, in rapporto alla complessiva estensione catastale delle sue proprietà agricole e forestali, calcolate le frazioni nel modo indicato dall'art. 32, risulti superiore al saggio massimo di L. 1,75 per ettaro, nel qual caso si farà luogo allo sgravio della eccedenza.

Il ricorso non sospende in nessun caso l'obbligo di pagare il contributo portato sui ruoli, salvo il diritto all'eventuale sgravio o rimborso di quanto risultasse non dovuto.

Art. 35.

Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici errori materiali, ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni di merito, l'intendente di finanza deve darne comunicazione all'Istituto assicuratore per le sue deduzioni ed assumere dalla sezione catastale o agenzia delle imposte le informazioni che occorressero circa le risultanze dei registri catastali.

Quando l'Istituto riconosca che lo sgravio è indiscutibilmente dovuto, ne avverte l'esattore perchè sospenda la riscossione della somma corrispondente e gli concede la tolleranza per la stessa somma nel versamento della rata di prossima scadenza.

Art. 36.

Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza determina nella sua decisione l'ammontare del contributo effettivamente dovuto, e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma inscritta nel ruolo.

Art. 37.

La decisione dell'intendente di finanza è trasmessa in originale al reclamante per mezzo del sindaco del Comune di sua residenza.

Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso, l'intendente ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando lo ammontare dello sgravio o rimborso decretato.

La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.

Art. 38.

Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione dell'intendente di finanza, per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli, e in calce alla decisione stessa l'esattore appone la dichiarazione di avere computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta, o fa apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto.

In occasione del versamento della successiva rata l'esattore può imputare il detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al netto dell'aggio corrispondente.

Art. 39.

Le Amministrazioni dello Stato, le Provincie e i Comuni, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge, per ottenere l'esonero dal contributo debbono fare pervenire al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro gli atti dai quali risulti che essi non sono soggetti al contributo stesso.

Il detto Ministero, riconosciuto che sussistono le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica la sua decisione all'Istituto assicuratore e all'intendente di finanza perchè disponga lo sgravio o il rimborso del contributo eventualmente iscritto a ruolo.

Art. 40.

Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente è debitore verso lo stesso esattore anche della imposta e sovrimposta sui terreni o di altra imposta erariale, l'esattore non può promuovere una separata procedura per la quota del contributo di assicurazione.

Quando per la infruttuosità degli atti esecutivi, venga riconosciuta dall'Amministrazione delle finanze la inesigibilità dell'im-

posta prediale dovuta da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato dell'agente delle imposte, ha diritto di ottenere senz'altro dall' Istituto assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione inscritto al nome del contribuente stesso.

Nel caso che gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo contributo, l'esattore deve esibire all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi della inesigibilità, salvo all'esattore, in caso di rifiuto di rimborso da parte dell' Istituto, il diritto di ricorso all'intendente di finanza, entro il termine di 90 giorni dalla partecipazione del rifiuto del rimborso.

Il rimborso fatto all'esattore per causa di inesigibilità non toglie all'Istituto il diritto di procedere direttamente contro il debitore pel ricupero delle quote rimborsate.

Art. 41.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'esattore rende all' Istituto assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, dalle somme versate; delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.

TITOLO III.
Istituti assicuratori.

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 42.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura disciplinata dal decreto-legge e dal presente regolamento è esercitata:

1° dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

2° dalle Mutue, dalle Casse consorziali, dai Sindacati e dagli altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917 le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, autorizzati a continuare ad operare in conformità dell'art. 5 del decreto-legge e del capo III del presente titolo;

3° dalle Casse mutue obbligatorie di cui nel quarto comma del citato art. 5 e nel capo IV del presente titolo.

Le zone di azione di ciascun Istituto assicuratore sono determinate in conformità delle disposizioni di cui negli articoli seguenti ed in ciascuna zona opera il solo Istituto autorizzato.

Art. 43.

Gli Istituti assicuratori di cui all'articolo precedente sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministero predetto ha facoltà di disporre ispezioni per mezzo di propri funzionari, sia presso la sede centrale degli Istituti medesimi, sia presso le sedi compartimentali e gli uffici locali.

Gli Istituti assicuratori hanno l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ispettori, i quali hanno pure facoltà di accertare come funzionino i Comitati di liquidazione.

I risultati di ogni ispezione debbono essere consegnati in processo verbale. Qualora sorga contestazione fra l'ispettore e l'amministrazione dell'Istituto assicuratore deve farsene particolare menzione nel processo verbale. Questo dev'essere sottoscritto da tutti gli interessati, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che ritenga opportune.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro hanno facoltà in qualunque momento di eseguire presso gli Istituti assicuratori indagini o inchieste su questioni particolari concernenti il funzionamento degli Istituti medesimi.

Art. 44.

Gli Istituti assicuratori di cui nell'art. 42 hanno facoltà di assicurare per le aziende, le quali lo richiedano, indennità in misura superiore a quella normale verso pagamento di speciali soprapremi con le condizioni e nella misura che saranno sottoposte all'approvazione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro. I detti soprapremi potranno essere riscossi nelle forme e con le modalità stabilite per la riscossione dei contributi corrispondenti alle indennità normali. Per le assicurazioni facoltative sarà tenuta gestione distinta.

CAPO II.
Cassa nazionale infortuni.

Art. 45.

Tutte le aziende agricole e forestali soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni a norma del decreto-legge e del presente regolamento, escluse quelle contemplate nei capi III e IV del presente titolo e quelle di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del precitato decreto-legge, sono temporaneamente assicurate presso la Cassa nazionale infortuni.

Art. 46.

La Cassa nazionale infortuni deve tenere una gestione distinta per le assicurazioni di cui nel decreto-legge e separatamente per le operazioni compiute in ciascuno dei compartimenti o sezioni di cui nell'art. 8 del presente regolamento, salvo il disposto dell'articolo 15.

Per la ripartizione delle spese comuni all'ordinaria gestione della Cassa ed a quella per l'assicurazione degli infortuni in agricoltura sarà provveduto in base alle norme che saranno deliberate dal Consiglio superiore della Cassa nazionale e sottoposte all'approvazione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 47.

Due mesi prima della scadenza d'ufficio dei rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali e dei rappresentanti dei lavoratori agricoli che fanno parte del Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro, il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro invita le organizzazioni di cui nel titolo IV del presente regolamento, comprese negli elenchi di tutti i compartimenti di assicurazione del Regno, a procedere nel giorno da esso indicato alla designazione di quattro nomi in ciascuna categoria per la scelta dei loro rappresentanti in quel Consiglio.

Per tale designazione si applicano le disposizioni degli articoli da 90 a 97 del presente regolamento.

In caso di vacanza fra i rappresentanti dei proprietari conduttori di aziende agrarie e forestali, o fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli, i consiglieri da nominarsi in sostituzione saranno scelti fra i nomi già designati nell'occasione della nomina immediatamente precedente dell'intero Consiglio.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che hanno cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza triennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti i consiglieri ai quali sono sostituiti.

CAPO III.
Istituti preesistenti autorizzati ad esercitare l'assicurazione.

Art. 48.

L'autorizzazione agli Istituti di cui nell'art. 5 del decreto-legge deve essere data ad operare in determinate zone finitime di uno o più compartimenti di assicurazione, comprendendovi quei territori nei quali l'Istituto ha svolta la sua maggiore azione sia per la superficie assicurata, sia per il numero dei contratti, sia per l'ammontare dei contributi incassati.

Art. 49.

Gli Istituti di cui nell'articolo precedente per ottenere l'autorizzazione debbono presentare, non oltre trentacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, e entro i trenta giorni successivi a quello della presentazione della domanda, i seguenti documenti:

1° statuto compilato in conformità delle disposizioni del presente regolamento;

2° atto costitutivo;

3° bilanci degli ultimi cinque esercizi annuali, o, se si tratti di Istituti esistenti da meno di un quinquennio, tutti i bilanci annuali;

4° prospetto indicante alla data di chiusura dell'esercizio sociale immediatamente precedente alla data di pubblicazione del presente regolamento, per ciascun circondario nel quale l'Istituto ha operato, il numero delle aziende assicurate, l'estensione in ettari dei terreni ai quali si estendeva l'assicurazione, l'ammontare dei contributi corrispondenti per l'esercizio chiuso alla data anzidetta;

5° tutti quegli atti e documenti idonei a dimostrare che l'istituto richiedente l'autorizzazione ha esercitato prima del 26 marzo 1917, in modo esclusivo o prevalente, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e quegli altri che l'Istituto ritenga utili al conseguimento dell'autorizzazione richiesta.

Art. 50.

Se l'Istituto esercita altre operazioni oltre quelle per le quali domanda l'autorizzazione, e la domanda sia riconosciuta meritevole di accoglimento, l'autorizzazione sarà concessa solo alla condizione che per la gestione degli infortuni sul lavoro in agricoltura nella zona nella quale l'Istituto sarà autorizzato, sia formata una gestione patrimoniale e contabile distinta.

Art. 51.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, dopo accertato che per l'Istituto, il quale ha presentato la domanda di autorizzazione ad operare, si verifichino le condizioni richieste dall'articolo 5 del decreto-legge e che sia stato ottemperato alle disposizioni del presente regolamento, e sentito lo speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali di cui all'art. 8 del decreto-legge, promuove il Regio decreto col quale si riconosce l'Istituto, se ne approva lo statuto e si ammette temporaneamente l'Istituto stesso ad operare nella zona che sarà stabilita con lo stesso Regio decreto.

Il decreto Reale col quale si nega il chiesto riconoscimento deve essere motivato.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, prima di provvedere sulla domanda, ha facoltà di disporre un'ispezione presso l'Istituto richiedente per decidere se per le condizioni di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto medesimo, per l'azione da questo precedentemente esplicata e per il numero delle aziende e degli ettari assicurati, la domanda sia meritevole di accoglimento.

Il provvedimento col quale si accoglie o si rifiuta la domanda di autorizzazione è provvedimento definitivo.

Art. 52.

Lo statuto dell'Istituto autorizzato deve determinare:

1° la denominazione e la sede;

2° la rappresentanza, giudizialmente e stragiudizialmente;

3° la durata;

4° le norme per la costituzione delle assemblee e la durata in carica dei loro componenti, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 53; le norme per la convocazione, le materie attribuite alle assemblee e le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni di esse;

5° la composizione e la rinnovazione del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni di questo;

6° la forma per la convocazione del Consiglio di amministrazione e le condizioni per la validità delle sue adunanze e deliberazioni;

7° le norme per il servizio di cassa e i modi di impiego dei fondi;

8° le norme per la formazione, revisione e approvazione dei bilanci consuntivi;

9° i modi di risolvere le contestazioni fra l'ente e le aziende assicurate;

10° le norme e condizioni con le quali l'ente potrà sorvegliare le aziende che ne fanno parte;

11° le condizioni e le modalità con le quali possono essere deliberati lo scioglimento e la proroga dell'ente e le modificazioni dello statuto di esso;

12° le norme e condizioni per l'assicurazione delle categorie di addetti ai lavori agricoli e forestali contemplati nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51;

13° le norme e condizioni per l'assicurazione di indennità in misura superiore a quella stabilita dalla tabella allegata al decreto-legge o dalle tabelle stabilite a norma dell'art. 3 del decreto stesso.

Art. 53.

Le assemblee degli Istituti di cui al presente capo, sono composte di un numero di membri stabilito dallo statuto che saranno scelti, con le norme stabilite dallo statuto medesimo, fra le persone alle quali fa carico, o direttamente o per diritto di rivalsa, a norma dell'art. 19 del decreto-legge, il contributo di assicurazione per le aziende comprese nella zona assegnata all'Istituto.

Art. 54.

Il Consiglio di amministrazione degli Istituti considerati nel presente capo sarà composto da non meno di nove e non più di dodici membri, dei quali almeno un terzo sarà costituito da persone assicurate presso l'Istituto e designate dalle competenti organizzazioni agrarie operaie.

Le designazioni delle persone assicurate di cui al comma precedente, saranno fatte con le norme stabilite dagli articoli da 90 a 97 del presente regolamento.

Ove non esistano organizzazioni operaie, oppure queste, per giudizio dei ministri per l'industria, il commercio e il lavoro e per l'agricoltura, non rappresentino in modo sufficiente le persone assicurate agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentiti i delegati delle organizzazioni agrarie operaie, rappresentate nel Consiglio superiore del lavoro. In questo stesso modo si procederà se all'entrata in vigore del decreto-legge non siano ancora formati gli elenchi delle organizzazioni di cui al titolo IV.

Art. 55.

Tutte le proprietà agricole e forestali situate nel territorio nel quale un Istituto è autorizzato ad operare sono obbligatoriamente assicurate, agli effetti del decreto-legge e del presente regolamento, presso l'Istituto medesimo.

Art. 56.

Per le successive modificazioni degli statuti si seguirà la medesima procedura seguita per la prima approvazione e le modificazioni non saranno esecutive se non dopo l'approvazione con R. decreto.

Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro qualora riconosca, sia prima di promuovere l'approvazione sia successivamente, che allo statuto siano da apportarsi modificazioni od aggiunte ritenute necessarie per il retto funzionamento dell'Istituto o per il raggiungimento degli scopi del decreto-legge, inviterà l'amministrazione dell'Istituto a deliberarle. In caso di rifiuto, le proposte modificazioni ed aggiunte potranno in tutto o in parte essere introdotte nello statuto per R. decreto da promuoversi dal Ministero, vagliate le eventuali controdeduzioni dell'Istituto ed inteso lo speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, di cui nell'art. 8 del decreto-legge.

Art. 57.

Gli Istituti autorizzati in conformità del presente capo possono esercitare anche le assicurazioni per le categorie di addetti ai lavori agricoli e forestali contemplati nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, limitatamente però alle aziende comprese nella propria zona di azione. Per le dette assicurazioni, che continueranno ad essere regolate in conformità della citata legge, dovrà essere tenuta gestione separata.

Agli effetti della misura della cauzione da prestarsi per le dette assicurazioni a norma dell'art. 19 della legge sopra citata, gli Istituti di cui nel presente capo sono equiparati ai Sindacati di mutua assicurazione.

Art. 58.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro concederà agli Istituti autorizzati, a loro richiesta, anticipazioni per le spese d'impianto e per le spese di esercizio che i detti Istituti dovranno sostenere nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge al primo incasso di contributi. Dette anticipazioni saranno corrisposte sotto forma di mutui rimborsabili in un certo numero di rate nella misura, alle condizioni e con le garanzie da stabilirsi caso per caso con l'approvazione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 59.

Dalla data dell'entrata in vigore del decreto-legge tutte le proprietà agricole e forestali precedentemente assicurate presso l'Istituto assicuratore autorizzato e facenti parte della zona di azione a questo assegnata sono trasferite alla nuova gestione costituita in conformità del presente capo.

Per le eventuali pendenze relative alle proprietà di cui nel comma precedente sarà istituita una gestione di liquidazione, che dovrà essere tenuta separata e sarà regolata secondo le norme degli statuti vigenti.

Art. 60.

Con decreto Reale, sentito lo speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, potranno essere apportate modificazioni alla zona di operazioni di un Istituto autorizzato.

Qualora risulti che un Istituto autorizzato non abbia una conveniente organizzazione, oppure non abbia ottemperato alle disposizioni del decreto-legge o del regolamento o in genere non funzioni in modo regolare, ed il Consiglio di amministrazione, richiamato a rimuovere tali inconvenienti non abbia adeguatamente provveduto, il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di nominare un commissario regio: con lo stesso decreto saranno stabilite le attribuzioni del commissario Regio e la misura della sua retribuzione, che sarà a carico dello Istituto.

Nei casi più gravi, il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro può anche promuovere la revoca dell'autorizzazione: la revoca sarà fatta con R. decreto, sentito lo speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali di cui nell'art. 8 del decreto-legge: con lo stesso R. decreto saranno anche stabilite le norme e le condizioni per il trasferimento della gestione dell'Istituto alla Cassa nazionale infortuni.

CAPO IV.

Casse mutue obbligatorie.

Art. 61.

Prima di dichiarare obbligatoria per una determinata zona la costituzione di una Cassa mutua in conformità del quarto comma dell'art. 5 del decreto-legge, il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro nomina un Comitato provvisorio con l'incarico di predisporre lo schema di statuto della Cassa.

Il Comitato sarà formato:

a) da non più di otto persone scelte dal Comitato tecnico dell'agricoltura, sentite le principali associazioni agrarie padronali della zona di azione dell'istituenda Cassa, fra le persone a carico delle quali sta, o direttamente o per diritto di rivalsa, l'obbligo del pagamento del contributo di assicurazione per le aziende comprese nella detta zona;

b) da non più di quattro rappresentanti delle persone che devono essere assicurate presso la istituenda Cassa, scelti dal Comitato permanente del lavoro, sentite le principali associazioni agricole operaie della zona;

c) dai titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura comprese nella zona di azione della istituenda Cassa.

Se il Comitato risulti formato di un numero pari di componenti prevale il voto del presidente.

Il Comitato elegge nel proprio seno il presidente ed il segretario, e si riunisce nel Comune che sarà indicato dal Ministero.

Il Comitato deve esaurire i propri lavori entro il termine massimo di tre mesi dalla sua costituzione.

Art. 62.

Compilato lo schema di statuto, il presidente del Comitato indicato nell'articolo precedente lo rimette al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, insieme col verbale dell'adunanza del Comitato stesso in cui lo schema fu approvato e con una relazione che illustri le disposizioni di questo.

Lo statuto deve essere compilato in conformità delle disposizioni di cui negli articoli 52, 53 e 54.

Lo statuto è approvato con R. decreto, sentiti lo speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, di cui nell'art. 8 del decreto-legge, ed il Consiglio di Stato.

Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, qualora riconosca che allo statuto siano da apportarsi modificazioni od aggiunte, inviterà il Comitato, di cui nel precedente articolo, a deliberarle. In caso di rifiuto le proposte modificazioni od aggiunte potranno in tutto o in parte essere introdotte col R. decreto che approva lo statuto, sentito lo speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

Per le modificazioni dello statuto si applicano le disposizioni dell'art. 56.

Art. 63.

La Cassa mutua comincierà a funzionare dal giorno che sarà stabilito nel decreto Reale che la dichiara obbligatoriamente costituita, approvandone lo statuto e determinandone la zona di azione. Da quel giorno tutte le aziende agricole e forestali comprese in detta zona fanno di diritto parte della Cassa mutua. Con lo stesso R. decreto saranno regolate le condizioni per il passaggio della gestione dal precedente Istituto assicuratore alla nuova Cassa.

Art. 64.

Il Comitato provvisorio di cui nell'art. 61 funzionerà da Consiglio di amministrazione della Cassa fino alla nomina di questo che sarà fatta, con le norme stabilite nello statuto, entro un mese dalla data in cui la Cassa avrà cominciato a funzionare.

Le spese incontrate dal Comitato provvisorio sono a carico della Cassa mutua e saranno anticipate dalla Cassa nazionale infortuni a norma dell'art. 58.

Art. 65.

Alla Cassa mutua obbligatoria istituita in conformità del presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 58 e 60.

TITOLO IV.

Organizzazioni agricole, padronali e operaie.

Art. 66.

Per ogni compartimento di assicurazione e, ove ne sia il caso, per ogni sezione, è formato un elenco delle organizzazioni padronali agrarie e delle organizzazioni operaie agricole funzionanti nel compartimento o nella sezione che saranno chiamate a designare i rappresentanti di cui agli articoli 10, 14 e 22 del decreto-legge e all'art. 54 del presente regolamento.

Sono incluse nell'elenco le organizzazioni che abbiano i seguenti requisiti:

1° esistano e funzionino effettivamente da almeno due anni alla data dell'avviso del prefetto di cui nell'art. 67;

2° siano composte soltanto di persone appartenenti alla classe dei proprietari, affittuari o in genere degli esercenti di aziende agrarie o forestali, se si tratta di associazioni padronali, e di lavoratori agricoli o forestali se si tratta di associazioni operaie;

3° nei loro ordinamenti o nella attuazione del loro programma non impongano vincoli alla libertà individuale religiosa o politica dei soci;

4° non abbiano carattere di Istituti di patronato o di beneficenza;

5° siano alimentate da entrate annuali ordinarie formate da quote pagate dai soci effettivi le quali costituiscano almeno in media i quattro quinti delle entrate totali;

6° siano gestite da Consigli direttivi composti da soci effettivi;

7° facciano regolarmente bilanci annuali.

I Comizi agrari sono considerati organizzazioni padronali agli effetti del presente regolamento.

Art 67.

Le organizzazioni che ritengano di avere i requisiti per essere comprese negli elenchi devono farne domanda al prefetto della Provincia, in cui hanno sede o funzionino, nel termine non superiore a trenta giorni da questo assegnato con avviso affisso all'albo della prefettura e pubblicato nei giornali più diffusi della Provincia e devono unire alla domanda:

1° copia in duplice esemplare dello statuto vigente; le copie dello statuto dovranno essere controfirmate da un consigliere e dal segretario;

2° i bilanci degli ultimi tre esercizi annuali; se le organizzazioni esistono da meno di tre anni, i bilanci relativi agli anni della loro esistenza;

3° l'elenco dei componenti il Consiglio direttivo con la indicazione della professione o mestiere da loro esercitato o con la dichiarazione che ciascuno di essi è socio effettivo;

4° la indicazione del numero dei soci effettivi distribuiti secondo l'anno d'iscrizione e secondo la categoria professionale.

Per le associazioni padronali dev'essere indicato per ciascuno dei soci il numero degli ettari posseduti o tenuti in usufrutto o in affitto o a mezzadria e il reddito imponibile.

È in facoltà del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro di richiedere un elenco nominativo dei soci effettivi anche per le organizzazioni operaie.

Per la prima formazione degli elenchi di cui al numero 4 le associazioni debbono indicare solo il numero dei soci distribuiti per categorie professionali.

Art. 68.

Entro i trenta giorni dal termine fissato nell'articolo precedente il prefetto, esaminate le domande e i documenti ad esse allegati e fatte le opportune indagini anche a mezzo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, per accertare che le organizzazioni possiedano effettivamente i requisiti indicati nell'art. 66, forma due separati elenchi: uno delle organizzazioni padronali agrarie, l'altro delle organizzazioni operaie agricole della sua Provincia e li pubblica mediante affissione all'albo della prefettura per quindici giorni, durante i quali le organizzazioni possono produrre ricorso motivato contro la formazione degli elenchi.

Trascorsi i quindici giorni il prefetto, entro i quindici giorni successivi, prende in esame gli eventuali ricorsi, fa nei due elenchi le modificazioni che ritenga giustificate dai ricorsi stessi e trasmette le domande delle organizzazioni con tutti i documenti a loro corredo, gli elenchi da lui formati e i ricorsi presentati, con le sue osservazioni in merito a ciascuno di essi, al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sottopone i documenti e gli elenchi formati dai prefetti rispettivamente al Comitato tecnico dell'agricoltura e al Comitato permanente del lavoro, i quali propongono per ogni compartimento di assicurazione, ed eventualmente per ogni sezione, gli elenchi definitivi delle organizzazioni padronali agrarie e delle organizzazioni operaie agricole, determinando anche il numero dei voti da assegnare a ciascuna organizzazione in rapporto, per le organizzazioni padronali agrarie al numero degli ettari, e per le organizzazioni operaie al numero degli inscritti.

A ciascuna organizzazione padronale è dato un voto per ogni tre ettari associati col massimo di dieci voti ed il minimo di un voto; ed a ciascuna organizzazione operaia è dato un voto per ogni cinquanta soci col massimo di dieci voti ed il minimo di un voto.

Gli elenchi sono approvati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'accordo con quello dell'agricoltura, e sono pubblicati nel Bollettino dell'Ufficio del lavoro. Il provvedimento col quale gli elenchi sono approvati è definitivo.

Art. 69.

Gli elenchi delle organizzazioni sono soggetti a revisione ad ogni triennio nel tempo e con le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per l'agricoltura. La prima revisione sarà fatta nel primo semestre dell'anno 1921.

In occasione della revisione le organizzazioni già comprese negli elenchi sono dispensate dal presentare lo statuto se questo sia rimasto immutato; devono invece presentare una dichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante che allo statuto non fu nel frattempo apportata alcuna modificazione.

Art. 70.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per l'agricoltura, sentiti rispettivamente il Comitato tecnico dell'agricoltura o il Comitato permanente del lavoro, può con suo decreto radiare dall'elenco le organizzazioni i cui amministratori o segretari nelle domande per la inscrizione negli elenchi, e nei documenti a corredo di esse o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte al prefetto o al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro o a quello per l'agricoltura abbiano scientemente enunciato fatti falsi. Il decreto determina pure il periodo di tempo per il quale durerà l'esclusione dell'organizzazione dall'elenco.

TITOLO V.

Denunzia degli infortuni e inchiesta.

Art. 71.

Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza una inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di 5 giorni.

Il detto certificato sarà compilato secondo un modulo speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e da quello per le poste ed i telegrafi, sentiti gli Istituti assicuratori. Questi avranno cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione, o occorrendo anche agli esercenti delle aziende.

Il detto certificato vale anche come denunzia dell'infortunio; perciò il medico, dopo avervi apposto l'indirizzo dell'Istituto assicuratore, deve consegnarlo, non oltre il giorno successivo a quello dalla prima assistenza, all'ufficio postale.

L'ufficio postale staccherà dal certificato il talloncino di ricevuta e lo consegnerà al mittente con la firma dell'impiegato di posta o col timbro dell'ufficio di accettazione e trasmetterà il certificato stesso, raccomandato in esenzione da tassa, all'Istituto assicuratore.

In caso di smarrimento della raccomandata di cui al precedente comma, l'Amministrazione delle poste non è tenuta a corrispondere alcuna indennità.

La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere il certificato-denunzia ed inviarlo all'Istituto assicuratore, fermo l'obbligo di redigerlo sul modulo a richiesta dell'Istituto stesso.

Art. 72.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro possono, in qualunque tempo, prendere visione degli originali di tutte le denuncie di infortuni ricevute dagli Istituti assicuratori.

Art. 73.

Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte od una inabilità assoluta al lavoro superiore ai 40 giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Questa non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato dell'industria e del lavoro e al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Inoltre in caso di infortunio mortale il medico deve darne avviso telegrafico all'Istituto assicuratore, che ne rimborserà la spesa.

Il pretore nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non più tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede ad una inchesta con la quale deve ricercare:

1° le circostanze in cui avvenne l'infortunio e la causa e la natura di esso;

2° l'identità dell'infortunato ed il luogo dove esso si trova;

3° la natura della lesione;

4° lo stato dell'infortunato;

5° la condizione di famiglia dell'infortunato, gli aventi diritto alla indennità e la residenza di questi ultimi;

6° se l'infortunato rientra fra le persone comprese nell'assicurazione a norma del decreto-legge

L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi aventi diritto hanno facoltà di domandare direttamente al pretore che venga eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e pei quali, non essendo stato previsto che potessero avere le dette conseguenze, non sia stata fatta denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 74.

L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta deve essere subito comunicata, a cura del pretore, o con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, all'infortunato o ai suoi aventi diritto, e all'Istituto assicuratore.

L'inchiesta è fatta in contradittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se sia ritenuto necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal pretore, per accertare la causa dell'infortunio e della lesione e la natura e la entità di quest'ultima.

Qualora non siano presenti nè rappresentati gli aventi diritto all'indennità, il pretore farà assistere all'inchiesta medesima, nel loro interesse, due operai che designerà fra quelli addetti all'azienda nella quale avvenne l'infortunio.

Il pretore inoltre ha facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

L'inchiesta deve vertere esclusivamente sulla specificazione dei fatti e delle circostanze speciali che produssero e accompagnarono l'infortunio.

Art. 75.

Salvo il caso di impedimenti constatati nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui pervenne al pretore la denuncia dell'infortunio.

Della inchiesta si estende sul luogo processo verbale, nel quale gl'intervenuti hanno diritto di farvi inserire le proprie dichiarazioni.

Il processo verbale è sottoscritto dal pretore e rimane depositato per cinque giorni nella cancelleria della pretura.

Per gli infortuni seguiti da morte copia del processo verbale d'inchiesta deve essere, a cura del pretore, rimessa al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 76.

Spirati i cinque giorni, di cui nel secondo capoverso dell'articolo precedente, il processo verbale della inchiesta è comunicato alla autorità giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi il processo verbale stesso alla cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione avvenne l'infortunio. La cancelleria conserverà i processi verbali d'inchiesta per quattro anni dal giorno dell'infortunio.

Finchè il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della pretura o del tribunale civile, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.

Art. 77.

I pretori o vice-pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste ordinate dall'art. 73 del presente regolamento, debbano trasferirsi dalla loro residenza, avranno una indennità nella misura e con le condizioni stabilite nel capo III del titolo I della tariffa in materia penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865 n. 2701.

Le indennità ai pretori e ai vice-pretori non sono dovute nei casi in cui il sopraluogo sia necessario ai termini del Codice di procedura penale.

Art. 78.

Sarà parimenti corrisposta una indennità, nella misura e nei casi determinati ai capi I e II del titolo I della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, in favore dei testimoni, dei medici e di altri periti, i quali siano chiamati dal pretore nell'interesse dell'inchiesta.

Art. 79.

Le indennità di cui sopra saranno liquidate dal presidente del tribunale per quanto riguarda il pretore e dal pretore per quanto riguarda i testimoni; facendosi, nell'un caso e nell'altro, espressa menzione che le indennità si riferiscono all'inchiesta di cui all'articolo 73 del presente regolamento.

Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all'art. 88 del presente regolamento, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nel precedente articolo.

Art. 80.

Il pagamento di dette indennità sarà effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, dove questi non vi siano, per mezzo degli uffici postali, osservate le norme stabilite dagli articoli 472 a 482 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e graverà sul bilancio del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 81.

Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le quietanze e le verifiche dei mandati relativi saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni della suddetta tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.

Art. 82.

Nel caso che l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, sarà considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità, quella della prima visita medica.

Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro 5 giorni, si prolunghi all'undicesimo, si farà dal medico una speciale dichiarazione nella denuncia.

Art. 83.

Gli ufficiali sanitari ed i medici condotti non possono rifiutare di prestare i primi soccorsi ad un infortunato, qualunque sia il Comune a cui questi appartenga, salvo il diritto a ripetere i loro onorari da chi ne abbia l'obbligo quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita del Comune. Hanno pure il dovere di rilasciare i certificati nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 71, 73 e 82 e di farne consegna agli uffici postali.

Art. 84.

Le Amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali gli individui colpiti da infortunio sul lavoro, salvo il rimborso verso chi ne abbia l'obbligo, a norma della legge sull'assistenza ospitaliera, delle spese di ospedalità. Esse devono permettere agli Istituti assicuratori di far visitare da medici di loro fiducia gli infortunati degenti nell'ospedale. Gli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare il certificato di denunzia degli infortuni, ai termini dell'art. 71, e quelli che potessero occorrere in seguito per accertare lo stato del malato.

Le Amministrazioni ospitaliere hanno altresì l'obbligo di dare visione ed eventualmente copia all'Istituto assicuratore, che dovrà sostenere le relative eventuali spese, dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati.

Art. 85.

L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione per far trasportare l'infortunato al luogo dove possa ricevere le prime immediate cure od anche per far venire il medico al luogo dove l'infortunato si trova.

Art. 86.

Quando l'inabilità al lavoro abbia durata superiore ai 10 giorni, il medico curante deve inviare ogni 10 giorni ed al termine della malattia all'Istituto assicuratore, pel tramite dell'ufficio postale, un certificato che accerti la continuazione o la fine della malattia e fornisca tutte le altre indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale sarà compilato e messo a disposizione di tutti i medici colle stesse norme indicate per il certificato-denunzia.

Art. 87.

La spesa per i certificati-denunzia, e quella per i certificati di continuazione e termine della malattia, è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale pagherà, alla fine di ogni semestre o secondo convenzione, a ciascun medico il compenso di tre lire per il primo certificato-denuncia e di cinquanta centesimi per ogni certificato di continuazione dell'inabilità e per quello che indica il termine della malattia, quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza. Però per uno stesso infortunio la spesa per i certificati di quest'ultima specie non potrà mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire tre. Il medico che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale, oppure che, nel caso previsto dall'art. 73, non ne trasmetta copia all'autorità di pubblica sicurezza sarà punito con ammenda da lire 25 a L. 100.

Art. 88.

Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono, senza motivo giustificato, rifiutare l'opera loro, quando sia richiesta dall'Istituto assicuratore, per accertare in qualunque tempo le conseguenze degli infortuni sul lavoro, nè rifiutarsi di rispondere a tutti quesiti che, per tali accertamenti, ad essi vengano rivolti.

Il certificato da essi rilasciato dovrà essere spedito direttamente dal medico o dall'ufficiale sanitario all'Istituto assicuratore per il tramite dell'ufficio postale che lo accetterà in franchigia e ne rilascerà ricevuta.

L'Istituto assicuratore corrisponderà al medico certificatore, per ogni certificato rilasciato, un compenso di lire tre ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente incontrate, nella misura del biglietto di 2ª classe sulle strade ferrate, di 1ª classe sulle tramvie e sulle linee automobilistiche e lacuali, e di 40 centesimi per chilometro sulle strade ordinarie.

Art. 89.

L'Istituto assicuratore ha sempre diritto, tanto per la liquidazione dell'indennità quanto per la revisione di essa, di sottoporre l'infortunato alle visite di controllo che creda necessarie. Quando però debba compiere atti che possano avere influenza sull'andamento della cura, le visite devono essere fatte alla presenza del medico curante dell'infortunato.

Fermo il disposto dell'art. 18 del decreto-legge, l'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare, dietro richiesta e a spese dell'Istituto assicuratore:

a) di prestarsi, anche presso le sedi degli uffici medici degli Istituti assicuratori, ad una o più visite da effettuarsi dal proprio medico curante, o da altro medico di sua fiducia, in contradittorio del medico fiduciario dell'Istituto assicuratore;

b) di entrare in appositi Istituti o gabinetti medici indicati dall'Istituto assicuratore allo scopo che possano essere accertate le conseguenze dell'infortunio.

L'Istituto rimborserà all'infortunato le spese di viaggio ed una diaria nella misura che sarà stabilita dal Comitato di liquidazione.

Se l'infortunato non voglia sottoporsi alle visite di controllo di cui nella prima parte del presente articolo od opponga un ingiustificato rifiuto alle richieste fattegli dall'Istituto assicuratore per gli effetti di cui alle lettere *a*) e *b*), l'Istituto assicuratore potrà non corrispondergli il pagamento della indennità giornaliera fino a che egli non consenta alla richiesta dell'Istituto stesso. I giorni nei quali l'operaio è privato del sussidio in conseguenza delle disposizioni precedenti sono tuttavia computati come giorni di sussidio all'effetto della determinazione del periodo massimo di 90 giorni stabilito dall'art. 3, penultimo comma, del decreto-legge.

TITOLO VI.

Liquidazione e pagamento delle indennità.

CAPO I.

Comitati di liquidazione.

Art. 90.

Due mesi prima della scadenza di ufficio dei componenti il Comitato di liquidazione delle indennità di cui all'art. 10 del decreto-legge, il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, semprechè non ricorra il caso preveduto nel quinto comma di quell'articolo, invita le organizzazioni agricole, padronali e operaie, comprese negli elenchi del compartimento o della sezione, funzionanti nella circoscrizione del Comitato di liquidazione, a procedere, entro il termine da esso indicato, alla designazione dei nomi per la scelta dei loro rappresentanti nel Comitato predetto.

La designazione è fatta dai Consigli d'amministrazione o direttivi delle organizzazioni all'uopo convocati dal presidente con avviso inviato almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza ai componenti il Consiglio o con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta. L'avviso deve portare l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'oggetto dell'adunanza.

Art. 91.

L'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; qualora l'adunanza riesca deserta il presidente ne dà avviso al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, o con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, entro tre giorni da quello per il quale l'adunanza era indetta.

Art. 92.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro può, in casi eccezionali, autorizzare una seconda convocazione per le adunanze risultate deserte o che non abbiano proceduto regolarmente, a condizione:

1° che ne sia fatta richiesta dal presidente o da due componenti il Consiglio d'amministrazione o direttivo;

2° che il concorso di speciali circostanze o la gravità delle irregolarità giustifichino, a giudizio insindacabile del ministro, il provvedimento eccezionale.

La richiesta di cui al n. 1 può essere fatta o con la lettera di avviso di cui all'art. 91 o con lettera separata rimessa nello stesso modo ed entro lo stesso termine di tre giorni e deve specificare i motivi che giustificherebbero la seconda convocazione.

Quando sia autorizzata una seconda convocazione a norma del presente articolo, deve essere inviato, nei modi indicati nell'art. 90, un nuovo invito almeno 8 giorni avanti di quello fissato per l'adunanza.

Art. 93.

Appena siano presenti tutti coloro che hanno diritto di intervenire all'adunanza, e in ogni caso trascorsi 30 minuti dall'ora per questa fissata, il presidente invita gli intervenuti a procedere alla votazione.

La votazione ha luogo a schede segrete.

La scheda deve indicare il nome e cognome dei candidati; ogni componente il Consiglio di amministrazione o direttivo ha diritto di scrivere sulla scheda quattro nomi; i nomi eccedenti questo numero si considerano come non scritti.

Art. 94.

Terminato lo scrutinio delle schede chi presiede all'adunanza redige, in doppio esemplare, processo verbale nel quale espone il risultato della votazione, indicando il nome e cognome degli intervenuti, il nome e cognome dei singoli candidati, il numero dei voti riportati da ciascuno di essi e dichiara designati dall'organizzazione i quattro che riportarono maggior numero di voti; in caso di parità di voti si riterrà designato il più anziano di età.

Il processo verbale deve essere sottoscritto dal presidente e da almeno uno degli intervenuti.

Uno dei due esemplari del processo verbale sarà trasmesso entro tre giorni in piego raccomandato al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 95.

Lo spoglio generale delle singole votazioni per la determinazione definitiva dei designati è eseguito presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro dal Comitato permanente del lavoro.

Il numero dei voti riportati da ciascun candidato è dato dal numero dei voti di cui secondo l'elenco dispongono le organizzazioni che lo hanno designato.

Si ritengono definitivamente designati per ciascuna categoria i quattro candidati che hanno riportato maggior numero di voti e fra essi saranno scelti il membro effettivo ed il membro supplente. In caso di parità di voti ha la precedenza nella graduatoria dei designati il più anziano di età.

Art. 96.

Il Comitato permanente del lavoro fa constare da un processo verbale il risultato dello scrutinio e lo rimette sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

I risultati dello scrutinio sono pubblicati nel Bollettino dell'ufficio del lavoro.

Art. 97.

Ogni questione concernente le elezioni e in generale la interpretazione dei precedenti articoli da 90 a 96 è decisa in modo definitivo ed inoppugnabile del Comitato permanente del lavoro.

Art. 98.

Non possono essere presidenti dei Comitati di liquidazione i proprietari, gli usufruttuari, gli affittuari, e i conduttori a qualunque titolo, di aziende agrarie e forestali, le persone assicurate, nè coloro che siano comunque interessati in dette aziende.

I presidenti debbono essere scelti preferibilmente fra i funzionari a riposo appartenenti all'ordine giudiziario o amministrativo dello Stato, e la loro nomina deve essere approvata dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

L'Istituto assicuratore deve anche designare un supplente.

Art. 99.

I componenti il Comitato di liquidazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quelli che siano nominati in sostituzione di altri che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti coloro ai quali sono sostituiti.

Art. 100.

Per la validità delle adunanze e deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti e tre i componenti di esso.

A sostituire i membri effettivi eventualmente assenti sono dal presidente chiamati i membri supplenti.

Art. 101.

Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze:

1° una medaglia di presenza di lire 15 per il presidente e di lire 10 per gli altri membri per ciascuna giornata di adunanza;

2° il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità giornaliera di lire 10 per i giorni di durata di ogni sessione, per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato.

Le relative spese sono a carico degli Istituti assicuratori.

CAPO II.

Norme per la determinazione dell'inabilità.

Art. 102.

Deve ritenersi come inabilità permanente assoluta, la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Deve ritenersi come inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al 15 0[0 e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Art. 103.

Nei casi qui sotto elencati di inabilità permanente parziale nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo precedente la capacità al lavoro, agli effetti della liquidazione delle indennità, deve ritenersi ridotta delle percentuali seguenti:

per la perdita totale o al terzo superiore del braccio destro, dell'80 0[0;

per la perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore, del 75 0[0;

per la perdita totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra, del 70 0[0;

per la perdita totale di tutte le dita della mano sinistra, del 65 0[0;

per la perdita totale del pollice destro, del 30 0[0;

per la perdita totale del pollice sinistro, del 25 0[0;

per la perdita totale dell'indice destro, del 20 0[0;

per la perdita in qualunque punto di una coscia, del 70 0[0;

per la perdita di una gamba al terzo superiore, del 60 0[0;

per la perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede, del 50 0[0;

per la perdita dell'alluce e corrispondente metatarso, del 16 0[0;

per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio, del 35 0[0.

In caso di constatato mancinismo le misure dell'inabilità stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e analogamente quelle del sinistro al destro.

In caso di perdita di più membra od arti, od organi, o di più parti dello stesso organo, la misura della indennità deve essere determinata di volta in volta, tenendo conto di quanto, in seguito all'infortunio e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Agli effetti dell'applicazione del comma precedente la capacità al lavoro nei casi qui sotto elencati, agli effetti della liquidazione delle indennità, deve ritenersi ridotta delle percentuali seguenti:

per la perdita totale della seconda falange del pollice destro, del 15 0[0;

per la perdita totale della seconda falange del pollice sinistro, del 12 0[0;

per la perdita totale dell'indice sinistro, del 15 0[0;

per la perdita totale del mignolo, del 12 0[0;

per la perdita totale del medio od anulare, dell'8 0[0;

per la perdita totale di una falange di un dito della mano, del 5 0[0;

per la perdita del solo alluce, del 7 0[0;

per la perdita di più dita del piede, per ogni dito perduto, del 5 0[0;

per la sordità completa di un orecchio, del 10 0[0.

L'abolizione assoluta ed inguaribile della funzionalità di membra, arti od organi, è equiparata alla perdita anatomica di essi.

Quando invece le membra, gli arti, o gli organi siano resi soltanto parzialmente inservibili, la misura delle indennità si determina sulla base della misura assegnata per la perdita totale di essi ed in proporzione del grado della funzionalità perduta.

Non sarà corrisposta indennità per inabilità permanente parziale, nei casi nei quali la perdita anatomica, o la diminuzione della funzionalità di membra, arti, od organi, per effetto dell'infortunio, non siano di grado tale da superare il 15 0[0 dell'inabilità assoluta al lavoro.

Art. 104.

Si considera come inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.

La indennità giornaliera per la inabilità temporanea deve essere concessa per tutti i giorni di durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi ed esclusi i primi dieci giorni.

Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. A qualunque ora l'operaio salariato

abbia abbandonato il lavoro nel giorno dell'infortunio, l'azienda è obbligata a pagare l'intero salario, come se l'operaio avesse compiuto la giornata di lavoro e qualunque siano la durata dell'inabilità e le conseguenze dell'infortunio.

Art. 105.

In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, disporrà che sia praticata l'autopsia del cadavere: le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'Istituto assicuratore, il pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto alla indennità davanti il Comitato di liquidazione e le Commissioni arbitrali. Se i componenti la famiglia non consentono l'autopsia, il pretore deve fare ciò risultare da una dichiarazione che rilascerà all'Istituto assicuratore, a sua domanda, nella quale deve pure far constare dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma.

Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo debbono in ogni caso essere anticipate dall'Istituto assicuratore; l'onorario per l'autopsia sarà compreso fra le 20 e le 100 lire.

CAPO III.

Procedura per la liquidazione e per il pagamento delle indennità.

Art. 106.

Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato attestante che l'operaio non è effettivamente in grado di lavorare, l'Istituto assicuratore provvede perchè, entro il più breve termine, e, in ogni caso, non più tardi del ventesimo giorno da quello dell'infortunio sia pagata all'operaio stesso l'indennità per inabilità temporanea assoluta.

I pagamenti dell'indennità giornaliera successivi al primo saranno fatti in via posticipata, a periodi non eccedenti i sette giorni. Quando il Comitato di liquidazione ritenga che la lesione abbia esito di inabilità permanente in misura superiore al 15 per cento, ma non ne possa ancora determinare la misura definitiva, potrà autorizzare l'Istituto assicuratore a continuare i pagamenti della indennità giornaliera, a titolo di provvisionale, fino a concorrenza della metà dell'indennità definitiva che il Comitato può presumere dovuta.

Anche se l'infortunato abbia età inferiore ai 12 anni potrà il Comitato di liquidazione nel caso preveduto nel comma precedente accordargli una provvisionale, nella misura da esso fissata e sempre nel limite suindicato.

Art. 107.

L'esercente dell'azienda agraria o forestale deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questo si trovi nel Comune dove risiede o l'esercente o un suo rappresentante, la indennità giornaliera per la inabilità temporanea assoluta nella misura e colle modalità che gli saranno indicate dallo stesso Istituto assicuratore.

Queste indennità gli saranno rimborsate dallo Istituto assicuratore ogni quindici giorni, salvo che non sia stato fra essi diversamente convenuto.

L'esercente l'azienda, o il suo rappresentante, non è obbligato a provvedere al pagamento della indennità qualora gli risulti che l'infortunato non si trovi nelle condizioni di effettiva inabilità assoluta al lavoro.

Art. 108.

Ricevuto il certificato medico definitivo, e fatti gli eventuali accertamenti per determinare la specie e il grado dell'inabilità, ove questa non sia di comune accordo fra le parti riconosciuta temporanea, o permanente di grado non superiore al quindici per cento, l'Istituto assicuratore, entro quindici giorni, rimette, accompagnati da una sua relazione, tutti i documenti occorrenti per la liquidazione dell'indennità al Comitato di liquidazione.

Ove il Comitato ritenga che la pratica non sia sufficientemente istruita, e che occorrano ulteriori accertamenti, deve richiedere che questi siano eseguiti, e che siano forniti gli elementi di giudizio mancanti, sospendendo intanto ogni deliberazione in merito alla liquidazione della indennità salvo, ove occorra, accordare provvisionali nei limiti e modi di cui negli articoli 106 e 107.

Della discussione in seno al Comitato deve essere esteso processo verbale; ognuno dei commissari che dissenta dal parere della maggioranza ha diritto di fare inserire nel verbale i motivi del proprio dissenso e tutte le considerazioni e osservazioni da lui addotte a sostegno della sua opinione.

Art. 109.

Entro cinque giorni dalla deliberazione del Comitato di liquidazione, l'Istituto assicuratore comunica all'infortunato la misura dell'indennità liquidatagli indicando gli elementi che servirono di base alla liquidazione.

Se l'infortunato accetta la liquidazione notificatagli ne dà notizia all'Istituto assicuratore il quale provvede al pagamento dell'indennità entro otto giorni da quello in cui ha ricevuto la notizia.

Se invece non l'accetta, comunica con lettera raccomandata o della quale abbia ritirato ricevuta, i motivi di questa sua decisione all'Istituto assicuratore, il quale, dopo gli eventuali ulteriori accertamenti, ritenuti necessari in seguito a tale comunicazione, rimette entro 15 giorni tutti gli atti al Comitato di liquidazione.

Il Comitato di liquidazione delibera definitivamente in merito alla liquidazione con l'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente.

Entro cinque giorni dalla deliberazione del Comitato, l'Istituto assicuratore ne dà comunicazione all'infortunato con le indicazioni di cui all'articolo precedente e se l'infortunato non ritenga la risposta soddisfacente può convenire l'Istituto assicuratore davanti la competente Commissione arbitrale compartimentale nel modo e nelle forme stabilite negli articoli 138 e seguenti.

Art. 110.

Per la determinazione dell'indennità per inabilità permanente parziale si assume a base l'indennità che al lavoratore colpito dall'infortunio spetterebbe – tenuto conto del suo stato di famiglia per gli effetti di cui al penultimo comma della tabella delle indennità – se l'inabilità permanente fosse assoluta e questa indennità si riduce della percentuale corrispondente alla residua attitudine a lavoro in conformità dell'art. 103.

La disposizione del penultimo comma della tabella delle indennità si applica anche quando alla moglie morta per infortunio sul lavoro sopravvivano figli minori degli anni quindici, senza però che competa l'aumento del decimo per il marito.

Art. 111.

Ricevuta dall'infortunato la dichiarazione che egli accetta la indennità nella misura liquidatagli, salvo deduzione delle somme già pagategli a titolo di provvisionale, l'Istituto assicuratore, se ritenga di fare uso delle facoltà riservategli dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge, deposita entro cinque giorni metà dell'indennità, diminuita delle provvisionali, presso una Cassa di risparmio ordinaria o postale su libretto vincolato intestato all'infortunato al quale lo consegna.

Qualora però l'indennità liquidata, se convertita in rendita vitalizia presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, dia una rendita annua di almeno 300 lire, l'Istituto assicuratore, ricevuta la dichiarazione indicata nel comma precedente, versa, entro i dieci giorni successivi, l'indennità, diminuita delle provvisionali, alla Cassa nazionale di previdenza, ed è liberato da ogni ulteriore responsabilità, sempre che la somma così versata corrisponda a quella effettivamente accettata dall'infortunato, secondo la dichiarazione da quest'ultimo rilasciata.

All'atto del versamento l'Istituto assicuratore deve fornire alla Cassa nazionale di previdenza le seguenti indicazioni:

1° nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita dell'operaio a favore del quale il versamento viene eseguito;

2° ditta o nome e cognome e residenza della azienda agraria o forestale presso la quale l'infortunato era occupato quando avvenne l'infortunio;

3° il luogo e la data dell'infortunio.

Fino al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di due anni assegnato nell'art. 11 del decreto-legge o successivo alla definizione del giudizio di revisione, se questo si protragga oltre il detto termine di due anni, la Cassa nazionale di previdenza paga al lavoratore un sussidio mensile pari a un dodicesimo dell'annualità della rendita vitalizia corrispondente all'indennità versatale.

Art. 112.

Qualora il lavoratore colpito da infortunio muoia prima della scadenza di due anni dal giorno dell'infortunio ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, la somma depositata a norma dell'articolo precedente, aumentata dei relativi interessi, diminuita o aumentata in seguito al giudizio di revisione e dedotta la somma pagata a titolo di sussidio a termini dell'ultimo comma dello stesso articolo, sarà devoluta agli aventi diritto di cui all'art. 10 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, numero 51, quando in seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell'infortunio; fuori di questo caso sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Qualora il lavoratore sopravviva al di là dei termini indicati nel comma precedente, l'Istituto assicuratore, entro dieci giorni, autorizza lo svincolo del libretto intestato all'infortunato a norma del precedente articolo, provvedendo per gli aumenti e deduzioni eventuali stabiliti nel comma precedente e dei quali dovrà dare all'infortunato particolareggiata indicazione. Se invece l'intera indennità sia stata versata alla Cassa nazionale di previdenza, l'ammontare di essa, aumentato o diminuito a norma del comma precedente, sarà dalla Cassa stessa convertito in rendita vitalizia, e se questa, in seguito al giudizio di revisione, risulti inferiore alle L. 300 annue, la indennità sarà pagata in capitale.

Art. 113.

Nei casi di infortunio seguiti da morte ed in qualunque tempo avvenga la morte entro il biennio, l'Istituto assicuratore deve darne immediata notizia al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro. L'Istituto deve poi rimettere, entro dieci giorni da quello in cui li avrà ricevuti, tutti i documenti presentati dai presunti aventi diritto al Comitato di liquidazione, al quale indicherà l'ammontare dell'indennità dovuta e le provvisionali eventualmente pagate e che devono essere dedotte dalla indennità complessiva. Nei cinque giorni successivi a quello nel quale il Comitato ha proceduto alla liquidazione, l'Istituto assicuratore deve inviare al Ministero tutti i documenti comunicando anche la deliberazione presa dal Comitato di liquidazione.

Qualora il Ministero, riconosciuta l'esistenza di aventi diritto di cui all'art. 10 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, dia il proprio benestare, sarà provveduto in conformità del seguente articolo.

Se l'Istituto assicuratore riconosce nei richiedenti il diritto alla indennità, ma il Ministero rifiuti il benestare, non riconoscendo tale diritto, l'Istituto assicuratore è autorizzato a eseguire il versamento dell'indennità alla Cassa depositi e prestiti, rimanendo liberato da ogni responsabilità; ma con l'obbligo di fornire al Ministero gli ulteriori elementi necessari per le eventuali contestazioni.

Nei casi in cui non sia stata presentata all'Istituto assicuratore alcuna richiesta, l'Istituto non appena sia scaduto il termine di un anno stabilito per la prescrizione dall'art. 17 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, dovrà effettuare il versamento dell'indennità a favore del fondo speciale stabilito dall'art. 37 della legge stessa.

Per questi versamenti sarà costituita una gestione separata da quelli fatti in esecuzione della legge predetta; e sul fondo così costituito potranno essere anche assegnati sussidi di incoraggiamento agli Istituti di patronato e di assistenza di cui nel titolo VII del presente regolamento.

Art. 114.

Entro cinque giorni dalla comunicazione del benestare del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, l'Istituto assicuratore ne dà notizia agli aventi diritto, indicando l'ammontare della indennità liquidata, gli elementi che servirono di base alla liquidazione, l'ammontare delle provvisionali che l'infortunato avesse già percepite prima della morte e che devono essere dedotte dalla indennità complessiva e il riparto di questa.

Se gli aventi diritto accettano tutti la liquidazione proposta, l'Istituto assicuratore provvede al pagamento delle somme dovute entro cinque giorni dalla notizia avuta di tale accettazione o dalla presentazione dei documenti occorrenti per il pagamento.

Se invece fanno opposizione alla liquidazione o al reparto della indennità e l'Istituto assicuratore non ritenga l'opposizione fondata sottoporrà la questione alla deliberazione del Comitato di liquidazione; e solo dopo di aver avuto notizia di questa deliberazione, che dovrà ad essi essere comunicata dall'Istituto assicuratore entro cinque giorni da quello in cui fu presa, gli aventi diritto potranno ricorrere alla competente Commissione arbitrale compartimentale.

Art. 115.

Qualora sorga controversia sull'ammontare dell'indennità per inabilità permanente, l'Istituto assicuratore è tenuto a pagare, a titolo di provvisionale su questa indennità, e fino a concorrenza della metà dell'ammontare di essa che il Comitato di liquidazione ritiene dovuto, l'indennità per inabilità temporanea assoluta anche oltre i novanta giorni, quando dopo trascorso questo termine l'infortunato continui ad essere assolutamente inabile al lavoro.

Se la controversia concerne invece l'ammontare dell'indennità dovuta per morte dell'operaio colpito dall'infortunio, l'Istituto assicuratore è obbligato a pagare a ciascuno degli aventi diritto, a titolo di provvisionale, una indennità giornaliera fino a concorrenza della quota di indennità che esso ritiene dovuta a ciascuno di essi. Il pagamento di queste indennità sarà fatto posticipatamente a periodi di quindici giorni e in modo che l'ammontare complessivo di esse, non ecceda, ragguagliato a giornata, l'ammontare dell'indennità giornaliera alla quale il defunto avrebbe avuto diritto nel caso di inabilità temporanea assoluta.

Art. 116.

In tutti i casi, compresi quelli di inabilità temporanea assoluta, nei quali l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato al pagamento dell'indennità, deve farne relazione al Comitato di liquidazione, il quale, ove lo creda opportuno, può, prima di prendere una decisione, richiedere che siano portati a conoscenza degli interessati i motivi per l'esclusione del loro diritto all'indennità, con invito a comunicare, entro il termine di 10 giorni, le ragioni che credano dover addurre a loro difesa.

Qualora il Comitato riconosca l'esistenza del diritto ad indennità, deve liquidare l'ammontare di questa con la procedura fissata negli articoli precedenti. Se invece deliberi per l'esclusione di quel diritto, la sua deliberazione deve essere, entro cinque giorni, comunicata agli interessati, i quali, ove non credano di acquietarvisi, possono ricorrere alla competente Commissione arbitrale compartimentale.

Contro il rifiuto di benestare, di cui nell'art. 113, da parte del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, i presunti aventi diritto possono ricorrere, in confronto del Ministero, alla competente Commissione arbitrale compartimentale.

Art. 117.

Può essere rilasciata procura ad esigere l'indennità al coniuge, ad un parente od affine o ad una delle persone cui sia comune il diritto ad esigerla.

Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito di rilasciare

la procura predetta a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente col consenso del presidente del Comitato di liquidazione, il quale dovrà riconoscere la legittimità dell'impedimento e l'idoneità delle persone designate.

Art. 118.

Per ottenere la revisione dell'indennità a norma dell'art. 11 del decreto-legge l'infortunato deve farne domanda scritta all'Istituto assicuratore, allegando un certificato medico dal quale risultino tutti gli elementi obbiettivi e tecnici necessari a dimostrare l'erroneità della prima liquidazione o l'aggravamento delle conseguenze dell'infortunio.

Nel caso in cui la revisione sia chiesta dagli aventi diritto, questi, alla domanda da presentare come al comma precedente, dovranno unire, oltre i documenti comprovanti tale loro qualità, un certificato medico nel quale sia dimostrato che la morte del lavoratore è avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

Alla liquidazione della indennità in via di revisione si procede negli stessi modi e termini stabiliti per la prima liquidazione. Per il deposito e per il pagamento dell'indennità liquidata all'infortunato in seguito a revisione si osserveranno le norme fissate dagli articoli 111 e 112 del presente regolamento.

Qualora alla revisione voglia procedere l'Istituto assicuratore il lavoratore dovrà prestarsi alle occorrenti visite alle quali sarà stato invitato. Eseguite tali visite la ulteriore procedura di revisione si svolgerà come al 3° comma di questo articolo.

Nel caso in cui il lavoratore per qualsiasi ragione non siasi presentato nel giorno fissato per le visite anzidette, l'Istituto assicuratore potrà senz'altro convenirlo dinanzi la Commissione compartimentale arbitrale competente.

TITOLO VII.

Istituto di patronato e di assistenza per i colpiti da infortunio e loro aventi diritto.

Art. 119.

Possono ottenere l'approvazione con decreto del ministro per la industria, il commercio e il lavoro, a norma dell'articolo 12 del decreto-legge, gli Istituti di patronato e di assistenza fondati da Provincie, da Comuni, o da altri enti morali, o anche da federazioni o associazioni di mestiere o di previdenza ed assistenza, le quali per il loro periodo di funzionamento diano affidamento di vitalità e di serietà di propositi.

Alla domanda per l'approvazione devono essere uniti tre esemplari dell'atto costitutivo e dello statuto con la dichiarazione che le prestazioni in questo determinate sono gratuite, ovvero con la indicazione delle norme e misure per i compensi richiesti per le prestazioni stesse.

Dopo che l'Istituto abbia ottenuto l'approvazione, qualunque modificazione apportata all'atto costitutivo, allo statuto o alle norme e misure dei compensi di cui al comma precedente non sarà esecutiva finchè non abbia ottenuto l'approvazione ministeriale.

Art. 120.

Gli Istituti di patronato e di assistenza devono indicare nei loro statuti:

1° la denominazione dell'Istituto diversa da quella di ogni altro della stessa specie nella circoscrizione ad esso assegnata;

2° l'oggetto e il modo delle loro prestazioni e l'obbligo di accordarle, alle condizioni determinate nello statuto, a chiunque ne faccia richiesta, nei limiti della stabilita circoscrizione, al fine di ottenere i benefizi concessi col decreto-legge;

3° le norme per la costituzione della Commissione direttiva dell'Istituto della quale devono essere chiamati a far parte almeno due rappresentanti dei lavoratori agricoli, salvo che l'Istituto sia fondato da un'organizzazione costituita da persone assicurate a norma del decreto-legge;

4° l'obbligo dell'Istituto di apportare in qualunque tempo allo statuto, come anche alle norme e alle misure stabilite per i compensi delle sue prestazioni, tutte le modificazioni ed aggiunte che il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ritenesse opportuno di introdurvi;

5° l'assoluta facoltà della Commissione direttiva di cessare di valersi dell'opera delle persone da essa prescelte per le prestazioni formanti oggetto dell'Istituto, senza l'obbligo di pagamento di alcuna indennità, salvo l'eventuale rimborso di spese effettivamente sostenute.

Gli Istituti possono proporsi di prestare la loro assistenza anche quando l'infortunio abbia colpito persone assicurate ai termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Essi possono assistere l'infortunato o i suoi aventi diritto anche durante la liquidazione in sede amministrativa dell'indennità.

Art. 121.

Se nella circoscrizione di una Commissione arbitrale compartimentale manchi alcuno degli Istituti di patronato e di assistenza preveduti nell'art. 12 del decreto-legge, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro inviterà i prefetti delle Provincie comprese nella circoscrizione a prendere l'iniziativa per la fondazione di tale Istituto, convocando all'uopo in apposita adunanza presso la prefettura della Provincia, in cui ha sede la Commissione arbitrale compartimentale, delegati dei Consigli provinciali, delegati dei principali Comuni più direttamente interessati e rappresentanti degli enti locali di assistenza e beneficenza e delle federazioni e organizzazioni di mestiere che abbiano sede o funzionino nella circoscrizione della Commissione.

Nell'adunanza presieduta dal prefetto o da un suo delegato, gli intervenuti saranno invitati ad esporre in qual forma e con quali mezzi siano disposti a concorrere alla fondazione e al mantenimento dell'Istituto, e costituiranno fra loro un Comitato provvisorio con l'incarico di predisporre lo schema dell'atto costitutivo dello statuto che sarà poi sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 122.

Gli Istituti di patronato e di assistenza approvati devono:

1° tenere affissa nei loro locali, in modo che ne sia agevole la lettura a tutti gli interessati, la tariffa delle loro prestazioni qualora queste non siano gratuite e trascrivere su un apposito registro i compensi percepiti da essi o dalle persone da essi incaricate delle dette prestazioni;

2° rilasciare alle persone assistite ricevuta specificata dei compensi da esse corrisposti per tale assistenza, da staccare da bollettari a matrice;

3° rimettere al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e l'elenco nominativo dei membri della Commissione direttiva e del personale incaricato delle prestazioni che formano oggetto dell'Istituto;

4° fornire al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro tutte le notizie e i dati statistici da esso richiesti circa il loro funzionamento e tenere i registri secondo i modelli eventualmente imposti dal Ministero medesimo;

5° mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri e registri dell'Istituto e tutti gli incartamenti relativi agli affari nei quali esso sia comunque interessato.

I funzionari incaricati delle ispezioni hanno anche facoltà di interrogare i componenti la Commissione direttiva e le persone incaricate delle prestazioni che formano oggetto dell'Istituto, e qualora gli interrogati si rifiutino di rispondere, devono riferirne al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro. Ove dalla ispezione risulti la inidoneità delle persone incaricate delle prestazioni, il Ministero potrà richiederne alla Commissione direttiva la rimozione a norma dell'art. 120, n. 5.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro hanno in qualunque momento facoltà di eseguire ispezioni presso gli Istituti di patronato e di assistenza.

TITOLO VIII.
Commissioni arbitrali.
CAPO I.
Costituzione e competenza delle Commissioni arbitrali.

Art. 123.

Il primo presidente della Corte di appello, due mesi prima della scadenza d'ufficio dei componenti le Commissioni compartimentali arbitrali aventi sede nel proprio distretto, invita le principali organizzazioni agricole, padronali e operaie, comprese negli elenchi del compartimento di assicurazione e funzionanti nelle circoscrizioni delle Commissioni arbitrali, a procedere, nel giorno da esso indicato, alla designazione dei nomi per la scelta dei loro rappresentanti nelle Commissioni predette; possono essere nominate anche le donne.

Si osservano per la designazione le norme stabilite nei precedenti articoli 90 a 94.

Ove sia richiesta una seconda convocazione del Consiglio di amministrazione o direttivo d'una organizzazione, nei casi e alle condizioni prevedute nell'art. 92, spetta al primo presidente della Corte d'appello di consentirla.

Lo spoglio generale dei voti dei singoli candidati è fatto dal primo presidente della Corte di appello, con l'assistenza del presidente della Commissione arbitrale compartimentale per la quale devono essere nominati i rappresentanti e di un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della circoscrizione.

Nella prima formazione delle Commissioni si provvede a norma dell'art. 169.

Art. 124.

I due sanitari, i quali dovranno far parte delle Commissioni compartimentali arbitrali, ed i loro supplenti, devono essere scelti dal primo presidente della Corte di appello entro una lista da compilarsi in ogni anno dai Consigli provinciali sanitari compresi nella circoscrizione delle Commissioni arbitrali.

Sarà possibilmente data la preferenza ai medici residenti nelle città ove ha sede la Commissione.

Hanno diritto di essere inscritti nelle liste di cui nella prima parte del presente articolo:

a) i professori universitari di clinica chirurgica e di patologia chirurgica;

b) i professori di clinica medica e di patologia medica;

c) i professori di medicina legale;

d) i liberi docenti nelle materie suindicate;

e) i medici e chirurghi primari di ospedali con almeno 100 letti, e che abbiano conseguito il posto per pubblico concorso;

f) gli altri medici e chirurghi esercenti, i quali, a giudizio del Consiglio sanitario, abbiano titoli scientifici o di esercizio equipollenti a quelli delle categorie suindicate.

I sanitari facenti parte delle Commissioni arbitrali non possono accettare incarichi professionali di qualsiasi specie dagli Istituti assicuratori nè da quelli di patronato.

Art. 125.

I membri della Commissione arbitrale centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. La stessa disposizione vale anche per i membri delle Commissioni arbitrali compartimentali, fatta eccezione per il presidente che a norma dell'art. 14 del decreto-legge è designato annualmente e può essere confermato.

Art. 126.

Non possono far parte contemporaneamente di una stessa Commissione compartimentale, o della Commissione centrale, ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero o nuora, nè più amministratori di una medesima società.

Art. 127.

Ai membri delle Commissioni arbitrali, compartimentali e centrale, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave è applicabile la disposizione dell'art. 149, quarto capoverso, della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148.

I membri suddetti decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25 e 146 del predetto testo unico e per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

Possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio, con decreto del presidente del tribunale del luogo ove la Commissione risiede, i membri delle Commissioni compartimentali che sieno assenti, senza giustificato motivo, per più di tre udienze consecutive. Rispetto ai membri della Commissione centrale, la decadenza per tale causa può essere dichiarata con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 128.

Qualora il giudice presidente di una Commissione compartimentale sia temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio, sarà sostituito, per la durata dell'impedimento, da un altro giudice del tribunale designato all'uopo annualmente dal primo presidente della Corte d'appello.

In caso di trasferimento, di decesso, di sospensione o di decadenza dall'ufficio, del giudice presidente, provvede alla sua sostituzione il primo presidente della Corte d'appello del distretto ove risiede la Commissione.

Per il magistrato presidente della Commissione centrale, i provvedimenti indicati nei due comma precedenti spettano al primo presidente della Corte di cassazione di Roma.

Art. 129.

Nei casi previsti nel primo comma dell'art. 127, e nei casi di malattia o altro impedimento temporaneo, il membro effettivo è sostituito di diritto dal membro supplente per la durata della sospensione o dell'impedimento; ed il primo presidente della Corte di appello per le Commissioni compartimentali ed il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro per la Commissione centrale provvede a nominare un nuovo membro supplente. Qualora si tratti di nominare un nuovo membro supplente nella categoria dei rappresentanti di cui alla lettera *c*) dell'art. 14 del decreto-legge, esso sarà scelto fra le persone già designate nella precedente elezione.

Nei casi di morte o di decadenza il membro supplente sostituisce di diritto il membro effettivo per tutto il tempo per il quale questi sarebbe rimasto in carica, e si provvede alla nomina di un nuovo membro supplente con le norme sopra indicate.

Art. 130.

Entro otto giorni dalla notificazione della nomina ai singoli membri di ciascuna delle Commissioni compartimentali, il giudice presidente convoca i membri stessi, e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa di « esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e con la imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera » dichiara costituita la Commissione.

Allo stesso modo si procede alla costituzione della Commissione centrale mediante convocazione dei membri di essa, fatta dal magistrato presidente, entro quindici giorni dalla notificazione della nomina a ciascuno di essi.

Art. 131.

La competenza delle singole Commissioni compartimentali è determinata dal luogo dove è avvenuto l'infortunio.

L'eccezione d'incompetenza per territorio deve, a pena di decadenza, essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa. Su di essa decide, premessi gli accertamenti eventualmente necessari, la Commissione adita.

Contro tale decisione è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione di essa, alla Commissione centrale, che decide in via definitiva, determinando, in ogni caso, la Commissione competente.

Art. 132.

Alla designazione e alla eventuale sostituzione del funzionario di cancelleria per l'ufficio di segretario delle singole Commissioni compartimentali, provvede il presidente del tribunale del luogo dove ha sede la Commissione.

Il designato dura nell'ufficio per un anno, e può essere confermato.

Il segretario della Commissione centrale dura nell'ufficio per due anni, e può essere confermato.

Art. 133.

Il segretario delle singole Commissioni, compartimentali e centrale, dipende direttamente dal presidente della Commissione rispettiva; il quale può, per accertate deficienze nell'adempimento dell'ufficio, proporne la sospensione o la revocazione all'autorità competente.

Art. 134.

Presso le singole Commissioni compartimentali fa l'ufficio di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare uguali funzioni presso i conciliatori ai termini dell'art. 24 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728.

Qualora l'opera dell'inserviente comunale non sia sufficiente, il procuratore del Re presso il tribunale del luogo ove risiede la Commissione compartimentale, su richiesta del presidente di questa, nomina un messo speciale con le condizioni e norme stabilite dal regolamento suddetto per gli uscieri dei conciliatori.

La nomina dell'usciere presso la Commisione centrale è fatta dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

L'usciere, ove non sia scelto fra gli ufficiali giudiziari, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento avanti il presidente della Commissione nel rito prescritto dai regolamenti e con la formula stabilita nell'art. 10 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626.

In caso di mancanza o di impedimento temporaneo dell'usciere della Commissione, il presidente provvede a norma dell'art. 185 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 135.

L'usciere della Commissione arbitrale è posto sotto la sorveglianza del presidente della Commissione stessa.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire l'usciere e di provocarne, secondo i casi, la sospensione o la revoca.

La sospensione o la revoca è decretata dal procuratore del Re presso il tribunale civile e penale su proposta del presidente della Commissione.

Art. 136.

L'usciere della Commissione non può ricusare il suo ministero, quando ne sia richiesto, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, e gli sono applicabili le disposizioni degli articoli 181, 182 e 183 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli sono ridotte di due terzi, e pronunziate dal pretore, sentito prima l'usciere.

Sono pure applicabili all'usciere della Commissione le disposizioni degli articoli 86, 87 e 88 del regolamento generale giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641.

Art. 137.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti ai segretari delle Commissioni arbitrali, compartimentali e centrale, i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo I della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, numero 2700.

Per le notificazioni degli avvisi alle parti è dovuto all'usciere della Commissione il diritto fissato nel n. 6 del titolo I della tariffa sopra ricordata e dal capoverso ultimo dell'art. 10 della legge 18 luglio 1895, n. 455.

Gli atti di esecuzione devono essere affidati agli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ai quali sono dovuti i diritti di cheall'ultimo alinea dell'art. 15 della legge 19 marzo 1911, n. 201.

CAPO II.

Procedimento.

Art. 138.

Davanti le Commissioni arbitrali gli infortunati e aventi diritto non possono comparire che personalmente. In caso di comprovata malattia, o di altro impedimento o di assenza che la Commissione riconosca giustificata possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

Gli Istituti assicuratori sono rappresentati dalle persone a ciò autorizzate secondo i rispettivi ordinamenti o anche da quelle altre designate con deliberazione dei rispettivi Consigli o Comitati di amministrazione.

Art. 139.

Agli Istituti di patronato e di assistenza di cui nell'art. 12 del decreto-legge, può essere affidata, dagli infortunati o dai loro aventi diritto, la rappresentanza o l'assistenza defensionale nei giudizi avanti le Commissioni arbitrali.

Tale incarico deve risultare da atto scritto, o da dichiarazione verbale fatta davanti il presidente della Commissione o anche in udienza dagli interessati o da coloro che, a norma dell'articolo precedente, ne hanno la rappresentanza.

La rappresentanza davanti le Commissioni arbitrali, degli infortunati o dei loro aventi diritto, che siano comunque impediti di comparire personalmente e non sieno provveduti di un rappresentante in conformità del precedente articolo, sarà affidata all'Istituto di patronato e di assistenza designato dal presidente della Commissione.

La persona incaricata dall'Istituto di patronato di stare in giudizio deve esibire una regolare autorizzazione per le singole controversie, rilasciata dall'Istituto stesso il quale deve fare dichiarazione di elezione di domicilio.

Art. 140.

L'infortunato, o gli aventi diritto, a mezzo esclusivamente degli Istituti di patronato, e l'Istituto assicuratore hanno facoltà di presentare alla Commissione compartimentale arbitrale ed alla Commissione centrale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, certificati, perizie, memorie illustrative ed altri documenti a sostegno delle loro ragioni.

Tanto l'infortunato o i suoi aventi diritto, personalmente o esclusivamente a mezzo dell'Istituto di patronato, quanto l'Istituto assicuratore per mezzo del suo rappresentante, hanno facoltà di esporre verbalmente le loro ragioni.

Art. 141.

Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutto il procedimento relativo agli infortuni contemplati dal decreto-legge, davanti le Commissioni arbitrali, compartimentali e centrale.

La Commissione, ove lo reputi conveniente, potrà ordinare che il minorenne sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, dall'Istituto di patronato e di assistenza.

Art. 142.

I componenti le singole Commissioni arbitrali, compartimentali e centrale, possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti, o siasi agitata nel biennio precedente, una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

Art. 143.

Se il ricusato non dichiari di astenersi, la Commissione, col concorso di un supplente, designato dal presidente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente della Commissione compartimentale spetta alla Corte d'appello, udite le parti in camera di consiglio, e sulla ricusazione del presidente della

Commissione centrale giudica nello stesso modo la Corte di cassazione di Roma.

Art. 144.

I giudizi davanti le Commissioni arbitrali compartimentali devono essere iniziati mediante ricorso contenente l'oggetto della domanda, la misura della indennità richiesta, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione da notificarsi a cura dell'attore all'altra parte a mezzo dell'usciere della Commissione, con le norme stabilite per i conciliatori.

Il termine per comparire davanti la Commissione è di 10 giorni.

Nei casi che richiedano pronta spedizione, il presidente della Commissione può abbreviare della metà il termine predetto.

Art. 145.

Il procedimento davanti le Commissioni per tutto ciò che non è regolato espressamente dal decreto-legge e dal presente regolamento, prende norma, in quanto siano applicabili, dalle disposizioni in vigore pel procedimento davanti i conciliatori.

Art. 146.

Il presidente della Commissione forma mensilmente, per il corso del mese successivo, l'elenco delle udienze.

Le Commissioni compartimentali devono tenere almeno una udienza ogni quindici giorni e la Commissione centrale almeno un'udienza ogni mese.

Se i bisogni del servizio lo richiedano, il presidente della Commissione può fissare udienze straordinarie.

Le udienze sono pubbliche e possono tenersi nei giorni festivi, e nei feriali anche di sera.

Art. 147.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni arbitrali, compartimentali e centrale, è necessaria la presenza di tutti i membri di ciascuna di esse, o dei rispettivi supplenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 148.

Le disposizioni degli articoli 354 e 355, prima parte e primo capoverso del Codice di procedura civile, sono applicabili anche alle adunanze e alle udienze delle Commissioni arbitrali.

In caso di trasgressione, il presidente ammonisce e fa uscire dalla sala il trasgressore.

Quando il fatto costituisca reato, il presidente ne fa stendere verbale, e lo comunica immediatamente al pretore.

Art. 149.

Nelle controversie portate avanti le Commissioni compartimentali, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, tenta di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Commissione, esaminati gli atti e i documenti presentati dai contendenti, può, ove lo creda necessario, ordinare una perizia medica o altri accertamenti delle condizioni fisiche dell'operaio in rapporto al patito infortunio; ordinare agli operai, ai proprietari o conduttori del fondo e agli Istituti assicuratori, la esibizione di registri o altri documenti; sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio; interrogare persone pratiche e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi, solo o accompagnato da tre dei giudicanti, uno proprietario o conduttore di fondi, uno lavoratore agricolo, e un sanitario, affine di verificare con processo verbale lo stato delle cose.

La perizia e gli accertamenti saranno preferibilmente compiuti, quando sia possibile, durante l'udienza.

Le spese della perizia medica giudiziaria debbono in ogni caso essere anticipate dall'Istituto assicuratore. Fra le spese della perizia è anche compreso il rimborso delle eventuali spese di trasferta del perito e dell'infortunato e l'onorario di perizia, il quale ultimo non può essere inferiore alle L. 20 nè superiore alle L. 100.

Art. 150.

I testimoni chiamati d'ufficio, e in seguito ad istanza delle parti, dalla Commissione, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione.

Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile, modificato dalla legge del 30, giugno 1876.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale.

Art. 151.

Il soccombente è condannato alle spese del procedimento. Le spese possono essere compensate ai termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

Art. 152.

I processi verbali di seguita conciliazione sono titoli esecutivi.

Le decisioni emesse dalle Commissioni arbitrali compartimentali rivestono carattere di sentenze. Alle sentenze definitive sono applicabili le norme stabilite negli articoli 460 a 464 del Codice di procedura civile, salvo il disposto degli ultimi tre capoversi dell'art. 14 del decreto-legge.

Art. 153.

Il ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 14, terz'ultimo capoverso, del decreto-legge deve esser proposto con atto notificato alla controparte entro venti giorni dalla notificazione della decisione della Commissione compartimentale, decorso il quale termine il ricorso non è più ammissibile.

Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Commissione non oltre i dieci giorni successivi. La Commissione fissa l'udienza per la trattazione del ricorso dandone avviso alle parti.

Art. 154.

La sospensione di una decisione impugnata, qualora non sia proposta nel ricorso, deve richiedersi entro lo stesso termine per questo stabilito mediante istanza diretta alla Commissione centrale, e notificata agli interessati a cura del ricorrente.

L'infortunato o gli aventi diritto, a mezzo esclusivamente degli Istituti di patronato e di assistenza, e l'Istituto assicuratore possono entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, depositare e trasmettere memorie al cancelliere.

Il presidente può abbreviare il termine.

Sul ricorso la Commissione centrale pronunzia entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine suindicato. Qualora riconosca fondati i mezzi di impugnativa, deve giudicare in merito, se esistono in atti gli elementi necessari per la decisione. Nel caso contrario la Commissione può rimandare le parti per un nuovo giudizio avanti la Commissione arbitrale compartimentale, o pure, ritenendo la causa per la decisione del merito, provvede in conformità degli articoli 140 e 149 del presente regolamento.

La Commissione centrale, sia nel caso che rinvii le parti alla Commissione compartimentale sia in quello che ritenga la causa, può concedere una provvisionale all'infortunato o agli aventi diritto, che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 155.

Anche contro le decisioni emesse, in sede di rinvio, dalla Commissione compartimentale designata, è ammesso ricorso a termini dell'art. 14 del decreto-legge; ma, in tal caso, la Commissione centrale, quando ravvisi necessaria un'ulteriore istruttoria, ritiene definitivamente la causa fino a pronuncia finale.

Art. 156.

Le decisioni della Commissione centrale possono essere revocate dalla stessa Commissione, nei casi previsti dall'art. 494 del Codice di procedura civile.

Il termine per proporre la revocazione è di 30 giorni e per la decorrenza di esso valgono le disposizioni del capoverso dell'articolo 497 del Codice di procedura civile.

Sono applicabili alla procedura di questo giudizio di revocazione le norme degli articoli 496, 498, 499, 500, 501, 503, 506, 507 e 508 del Codice di procedura civile.

L'ammenda per gli effetti degli articoli 499 e 506 è di lire venticinque.

Art. 157.

Ai membri delle Commissioni compartimentali arbitrali spettano le seguenti competenze:

1° una medaglia di presenza di lire 10 per ciascuna giornata di adunanza per i membri di cui alla lettera *c*) dell'art. 14 del decreto-legge e di lire 15 per i membri di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo;

2° il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità giornaliera di L. 10 per i membri, i quali non risiedano nel luogo in cui si riunisce la Commissione.

Ai membri della Commissione centrale spettano le seguenti competenze:

1° una medaglia di presenza di L. 15 per ciascuna giornata di adunanza per i membri di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 15 del decreto-legge e di L. 20 per i membri di cui ai nn. 1 e 3;

2° il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e una indennità giornaliera di L. 15 per i membri, i quali non risiedano nel luogo in cui si riunisce la Commissione.

Ai segretari delle Commissioni compartimenti spetta una medaglia di presenza di L. 10 per ciascuna giornata di adunanza ed al segretario della Commissione centrale una medaglia di presenza di L. 15.

Le spese di cui nel presente articolo saranno imputate sul bilancio del Ministero dell'industria, commercio o lavoro.

TITOLO IX.

Disposizioni diverse e transitorie.

CAPO I.

Prevenzione degli infortuni.

Art. 158.

Il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari per la prevenzione degli infortuni spetta normalmente agli ispettori dell'industria e del lavoro.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro però può affidare temporaneamente la detta vigilanza per determinati obietti, oppure in un determinato territorio:

a) ai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura;

b) ai funzionari tecnici degli uffici del lavoro, comunali o provinciali;

c) ai funzionari tecnici degli Istituti assicuratori, entro i confini del territorio in cui sono autorizzati ad esercitate l'assicurazione;

d) ai funzionari tecnici dell'Associazione degli industriali di Italia per la prevenzione degli infortuni.

Salvo speciali limitazioni, gli incaricati temporanei del servizio di ispezione hanno tutte le facoltà ed i doveri attribuiti dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, agli ispettori della industria e del lavoro.

Gli ispettori e gli incaricati, i quali nelle loro ispezioni avessero occasione di constatare l'insufficienza delle norme prescritte dai regolamenti di prevenzione, hanno l'obbligo di riferirne entro 10 giorni al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

CAPO II.

Revisione della tabella delle indennità.

Art. 159.

Il termine non superiore ad un quinquennio per la revisione della tabella delle indennità, di cui al quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge, incomincia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge o successivamente dalla data in cui sarà entrata in vigore la tabella precedente.

Non più tardi dei primi quindici giorni del semestre precedente la scadenza del quinquennio, i prefetti, mediante avviso affisso, per la durata di almeno otto giorni, all'albo pretorio dei Comuni e pubblicato nei giornali più diffusi della Provincia, invitano le autorità locali e le locali Associazioni agricole, padronali e operaie, a presentare alla prefettura, entro due mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso, le eventuali proposte motivate delle modificazioni della tabella.

Scaduto il termine assegnato nell'avviso di cui nel capoverso precedente, il prefetto trasmette, col proprio parere, le proposte al ministro per l'industria, il commercio e lavoro, il quale, di concerto col ministro per l'agricoltura, sentiti gli Istituti assicuratori, il Comitato tecnico dell'agricoltura e il Comitato permanente del lavoro, promuove il R. decreto che approva la nuova tabella, o che conferma quella esistente quando non sia risultata la necessità di modificarla.

Il decreto predetto determina la data in cui entra in vigore la tabella con esso approvata o confermata, fino alla quale data continuerà ad essere applicata la tabella precedente.

Art. 160.

Dopo scaduto un biennio dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e successivamente dalla data di entrata in vigore della tabella precedente, la revisione della tabella stessa avrà luogo quando ne sia fatta richiesta da tante organizzazioni padronali agricole o da tante organizzazioni agricole di lavoratori che dispongano, secondo l'elenco di cui al titolo IV, di almeno un terzo dei voti assegnati a tutte le organizzazioni della stessa categoria inscritte nell'elenco.

Qualora siano stabilite tabelle distinte per compartimento o sezione di assicurazione, la revisione avrà luogo quando ne sia fatta richiesta da tanti esercenti di aziende agrarie e forestali, organizzati o isolati, che coltivino almeno un quarto degli ettari assicurati nel compartimento, ovvero da lavoratori agricoli, organizzati o isolati, di almeno un quarto dei Comuni compresi nel compartimento, e in numero di almeno cinquanta lavoratori assicurati per ogni Comune.

Per ognuno dei firmatari delle richieste, oltre il nome e cognome, devono essere indicate la residenza, la categoria professionale e l'azienda esercitata o in cui lavora se si tratta di lavoratori fissi. Per quelli che non sanno scrivere terrà luogo della firma il segno di croce. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate dal sindaco e da un notaio.

Le richieste devono essere presentate al prefetto della Provincia e devono contenere le proposte di modificazione della tabella e l'indicazione, per ciascuna modificazione, delle considerazioni e dei dati di fatto che la giustificano.

Il prefetto, fatte le indagini che crede del caso, trasmette, col suo parere, le richieste con le proposte pervenutegli al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale, accertato che sussistano le condizioni prevedute nel primo e nel secondo comma, provvede a norma dei due ultimi comma dell'articolo precedente.

CAPO III.

Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Art. 161.

Lo speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, di cui all'art. 8 del decreto-legge, è costituito dal direttore generale del lavoro e della previdenza sociale e da quattro membri del Consiglio medesimo.

I quattro membri predetti sono nominati con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e durano in carica quattro anni.

Con decreto dello stesso ministro è nominato fra essi il presidente.

CAPO IV.

Contratti in corso.

Art. 162.

Tutti i contratti riguardanti l'assicurazione facoltativa contro gli infortuni del lavoro di addetti ad aziende agricole o forestali stipulati da qualsiasi ente, società o impresa di assicurazione prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 agosto 1917, num. 1450, sono risoluti di diritto a partire da quella data.

Se i detti contratti furono stipulati anche per l'assicurazione contro gli infortuni a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904 n. 51, o per altre forme di assicurazione, sono risoluti solo per la parte riferentesi all'assicurazione di cui al primo comma di questo articolo, salvo all'ente, società o impresa di assicurazione il diritto di risolvere l'intero contratto a partire dalla data indicata, purchè ne dia comunicazione al contraente, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Ove sorga controversia fra l'azienda assicurata e l'ente, la società o l'impresa di assicurazione circa l'ammontare del premio da pagare per la parte del contratto che non verrebbe risoluta, detto ammontare sarà determinato in modo inappellabile dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, a norma dell'art. 167, salvo sempre all'ente, alla società o alla impresa la facoltà di risolvere l'intero contratto.

Art. 163.

I predetti enti, Società o imprese di assicurazione entro un mese dall'entrata in vigore del decreto-legge, debbono denunciare i contratti di cui all'articolo precedente all'Istituto assicuratore operante a norma del decreto stesso, nel compartimento o nella sezione ove sono situate le aziende agricole o forestali assicurate con i detti contratti. Se uno stesso contratto riguarda aziende situate nella zona di operazione di diversi Istituti assicuratori, devono essere fatte tante denuncie quanti sono gli Istituti competenti.

Le denuncie devono contenere il numero e la scadenza del contratto, il nome e il cognome del contraente, il Comune ove sono situate le aziende assicurate e l'ammontare del premio annuo.

Assieme alle denuncie, i predetti enti, Società o imprese di assicurazione sono tenuti a trasmettere ai competenti Istituti assicuratori autorizzati a norma del decreto-legge l'originale del contratto, salvo che il contratto stesso riguardi altre forme di assicurazione, oltre quella contemplata dal decreto-legge o interessi più istituti, nel qual caso deve esserne trasmessa una copia a ciascun istituto interessato, con facoltà da parte di questo di prendere visione dell'originale.

Art. 164.

Gli enti, Società o imprese di assicurazione indicati negli articoli precedenti, devono trasferire ai competenti Istituti assicuratori autorizzati a norma del decreto-legge, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore di questo, le quote di premio, o parti di quote, già riscosse sui contratti risoluti per i rischi in corso alla predetta data in misura proporzionale all'ulteriore durata del rischio al quale le quote stesse si riferiscono.

Dette quote di premio, o parti di quote, sono rimborsate al contraente, se il contratto risoluto stabilisce un trattamento inferiore o uguale a quello del decreto-legge; e se, invece, il contratto stesso stabilisce un trattamento migliore, le medesime quote, o parti di quota, sono portate a diminuzione del contributo supplementare di cui al comma secondo del seguente art. 166.

Art. 165.

Gli Istituti assicuratori operanti a norma del decreto-legge corrisponderanno agli indicati enti, Società o imprese di assicurazione per i contratti emessi prima della pubblicazione del decreto-legge medesimo e risoluti totalmente o in parte a norma dell'articolo 162, un compenso uguale al 4 per cento di ciascuna annualità, o parte di annualità, di premio, dovuto per l'ulteriore periodo per il quale, indipendentemente dalla tacita rinnovazione, i contratti stessi sarebbero rimasti in vigore.

Il detto compenso non può in nessun caso essere superiore ad un ...nto di un'annualità di premio.

Il compenso non è dovuto se i contratti sono stati emessi dalla ...sa nazionale per gli infortuni o dagli altri Istituti che saranno ...orizzati ad operare.

Art. 166.

La Cassa nazionale per gli infortuni e gli Istituti assicuratori di ...all'art. 5 del decreto-legge, fino alla data in cui, indipendentemente dalla tacita rinnovazione, sarebbero rimasti in vigore i contratti risoluti, devono assicurare, per gli infortuni delle aziende assicurate con quei contratti, il migliore trattamento fra quello stabilito dai contratti stessi e quello del decreto-legge.

Se il contratto risoluto stabiliva un trattamento in parte o in tutto migliore di quello del decreto-legge, i predetti Istituti possono domandare, per il periodo durante il quale devono fare il trattamento di cui al comma precedente, un contributo supplementare, oltre quello normale liquidato in base alle tariffe del compartimento o della sezione, senza che però i due contributi possano superare il premio stabilito nel contratto risoluto per l'assicurazione di quel trattamento.

Gli Istituti operanti a norma del decreto-legge, almeno 60 giorni prima della data in cui sarebbe scaduto ogni contratto risoluto di cui al comma precedente, devono comunicare a ciascun contraente le speciali disposizioni alle quali deve uniformarsi per assicurare ulteriormente un trattamento in parte o in tutto migliore di quello stabilito dal decreto stesso.

Art. 167.

Sulle controversie derivanti dalla applicazione degli articoli del presente capo decide inappellabilmente il ministro per l'industria il commercio e il lavoro, dopo sentito lo speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali di cui all'articolo 161.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, i prefetti, con avviso affisso all'albo della prefettura e pubblicato nei giornali più diffusi della Provincia, inviteranno le organizzazioni, aventi sede o funzionanti nella Provincia, le quali ritengano di avere i requisiti richiesti per essere inscritte negli elenchi di cui al precedente titolo IV, a presentare la domanda di inscrizione con i necessari documenti entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei trenta assegnati nell'avviso predetto, il prefetto forma gli elenchi delle organizzazioni padronali agrarie e delle organizzazioni operaie agricole della Provincia e li pubblica mediante affissione all'albo della Prefettura per quindici giorni, entro i quali le organizzazioni comunque interessate possono presentare ricorso contro la formazione degli elenchi.

Scaduti i quindici giorni di cui al comma precedente, nella quindicina successiva il prefetto esamina gli eventuali ricorsi, modifica ove occorra gli elenchi, e li trasmette, insieme alla domanda di inscrizione, con i relativi documenti e con gli eventuali ricorsi presentati, al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per la formazione degli elenchi definitivi per il compartimento ed eventualmente, per le sezioni, a norma degli articoli 68 e 69.

Art. 169.

Approvati gli elenchi delle organizzazioni principali per il compartimento e, ove ne sia il caso, per le sezioni, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro le invita a designare ciascuna quattro nomi per la nomina dei loro rappresentanti nei Comitati di liquidazione di cui all'art. 10 del decreto-legge e quattro nomi per la nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni del lavoro a termini dell'art. 22.

Per la designazione si osserveranno le disposizioni degli articoli da 90 a 97.

I rappresentanti che saranno chiamati a far parte dei Comitati di liquidazione dureranno in carica fino al 31 dicembre 1921; quelli che saranno nominati nel Consiglio superiore della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni del lavoro scadranno d'ufficio alla stessa data degli altri componenti quel Consiglio.

Il primo presidente della Corte d'appello invita, con le norme indicate nell'art. 123, le organizzazioni dei compartimenti compreso nel suo distretto a designare ciascuna quattro nomi per la scelta

dei loro rappresentanti nelle Commissioni compartimentali arbitrali, di cui all'art. 14 del decreto-legge. I rappresentanti così nominati scadranno d'ufficio il 31 dicembre 1921.

Art. 170.

Fino a quando non siano costituiti i Comitati di liquidazione a norma dell'art. 90 e seguenti, le indennità, anche per i casi di invalidità permanente e di morte, sono liquidate dagli Istituti assicuratori. I lavoratori colpiti da infortunio o i loro aventi diritto possono richiedere che tali liquidazioni, fatte da quegli uffici, siano rivedute dai Comitati tosto che siano costituiti, senza pregiudizio del loro diritto all'eventuale ulteriore revisione preveduta nell'articolo 11 del decreto-legge.

Fino a quando non siano nominati i rappresentanti delle aziende agrarie e forestali e dei lavoratori agricoli nel Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni del lavoro, la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, sarà, per tutti gli effetti, validamente tenuta dal Consiglio superiore e dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale predetta, quali sono costituiti in base alla convenzione del 16 giugno 1911, approvata con legge 28 marzo 1912, n. 304.

Art. 171.

Il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, ed il presente regolamento entrano in vigore il 1° maggio 1919, fatta eccezione per le disposizioni per le quali è stabilita dal presente regolamento l'applicazione con effetto da una data anteriore alla predetta.

Le tariffe dei contributi di assicurazione per l'esercizio 1919 saranno stabilite in via provvisoria dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e saranno approvate nella forma di cui nell'art. 7 del decreto-legge, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali. Le Commissioni per le tariffe di cui nel citato articolo 7 e nel capo I del titolo II del presente regolamento, appena costituite, stabiliranno le tariffe definitive per il detto esercizio 1919 e le trasmetteranno al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, secondo le norme del capo III titolo II del presente regolamento.

Qualora le tariffe proposte dalle Commissioni ed approvate con le norme stabilite dal decreto-legge e dal regolamento non coincidano con quelle provvisorie, i conguagli dei contributi verranno effettuati tenendo conto delle variazioni nella formazione delle tariffe di uno o più esercizi successivi.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro per l'agricoltura: MILIANI.

Il numero 1914 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 14 luglio 1887, n. 4730, 7 luglio 1889, n. 6211, 18 dicembre 1898, n. 509, 11 luglio 1907, n. 502, 19 luglio 1914, n. 1111, e il Nostro decreto del 26 luglio 1917, n. 1258;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubbblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Su istanza del Ministero dell'istruzione pubblica, il decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione e autorizza la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, può procedere la determinazione delle indennità e il deposito di esse.

Su istanza del Ministero stesso, il detto decreto può essere emanato anche prima che siano decorsi i termini di cui agli articoli 17 e 24 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Alle indennità che saranno determinate è aggiunto l'importo degli interessi legali, a decorrere dal giorno dell'avvenuta occupazione dell'immobile.

Art. 2.

Il presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI

Visto, *Il guardasigilli* SACCHI.

Il numero 1936 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915 n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614 sono applicabili al personale delle ferrovie dello Stato con le seguenti norme e modificazioni:

1° le funzioni e facoltà attribuite al Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato) dagli articoli 1, 4, 8, 10 sono esercitate per il dipendente personale dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

2° le ritenute di cui al comma *a*) e al comma *c*) dell'art. 2 sono accreditate al fondo di garanzia, istituito per il personale delle ferrovie dello Stato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372. Sono a carico dello stesso fondo i rischi di cui all'art. 8 e le spese di amministrazione e di personale di cui all'articolo 9 fino a concorrenza di L. 30.000 per ogni esercizio;

3° per l'esame delle domande e la liquidazione dei prestiti e per tutti gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 11 saranno osservate le norme e condizioni stabilite dal regolamento 29 luglio 1914, n. 850;

4° per provvedere alla concessione dei prestiti l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad impiegare i residui attivi del fondo pensioni e sussidi nelle forme e nei limiti stabiliti dagli articoli 57 e seguenti del su citato regolamento 29 luglio 1914, n. 850.

Gli interessi sui prestiti, calcolati al tasso del 4,50 per cento a sensi dell'art. 2, saranno ripartiti nei modi stabiliti dall'art. 48 del regolamento sopra citato.

Le somme che potessero occorrere, oltre la disponibilità dei residui suddetti, saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti nei modi e limiti di cui all'art. 6. Per queste anticipazioni sarà istituito speciale conto corrente fruttifero al saggio del 4 per cento, separato e distinto dall'altro conto corrente di cui all'art. 57 del citato regolamento.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

La Nostra ordinanza 30 dicembre 1917 con cui l'intero territorio della provincia di Bergamo e parte di quello della provincia di Como e Novara è dichiarato territorio di retrovia è abrogata.

Art. 2.

L'intero territorio della provincia di Bergamo, Como e Novara è, agli effetti delle norme 1° ottobre 1915 per l'applicazione delle ordinanze 17 giugno e 31 luglio 1915, dichiarato territorio esterno alle retrovie.

Art. 3.

La presente ordinanza andrà in vigore alla mezzanotte del 20 dicembre 1918.

Addì 17 dicembre 1918.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti i decreti Luogotenenziali in data 7 gennaio, 22 febbraio, 26 aprile, 16 giugno e 5 agosto 1917, nn. 35, 261, 696, 979 e 1215; 24 febbraio 1918, n. 284, recanti provvedimenti straordinari per la coltivazione delle miniere di combustibili fossili, olii minerali e gas idrocarburati;

Vista l'ordinanza del Comitato per i combustibili nazionali in data 26 maggio 1917;

Decreta:

Art. 1.

Salvo casi speciali richiesti da peculiari necessità delle industrie e da essere autorizzati di volta in volta da questo Commissariato generale, o dall'autorità che verrà ad esso sostituita, a partire dal 1° gennaio 1919 la spedizione della lignite, della torba e degli agglomerati prodotti nel Regno è libera con le seguenti avvertenze:

a) le miniere, torbiere e fabbriche di agglomerati che esistono o si apriranno all'esercizio nell'ambito delle provincie di Alessandria, Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Livorno, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Siena, Sondrio, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, non potranno inviare i loro prodotti oltre la zona territoriale compresa entro il gruppo formato dalle Provincie stesse;

b) le miniere, torbiere e fabbriche di agglomerati che esistono o si apriranno all'esercizio nell'ambito delle provincie di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Chieti, Macerata, Perugia, Pesaro, Roma, Teramo, non potranno inviare i loro prodotti oltre la zona territoriale compresa entro il gruppo formato dalle Provincie stesse;

c) le miniere, torbiere e fabbriche di agglomerati che esistono e si apriranno all'esercizio nell'ambito delle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, non potranno inviare i loro prodotti oltre la zona territoriale compresa entro il gruppo formato dalle Provincie stesse;

d) le miniere, torbiere e fabbriche di agglomerati che esistono o si apriranno all'esercizio nell'isola di Sardegna, potranno esportare il loro prodotto liberamente dopo soddisfatto il bisogno dell'isola.

Art. 2.

Il commissario generale per i combustibili nazionali o l'autorità che verrà ad esso sostituita si riserva la facoltà di effettuare prelevamenti e spedizioni da qualsiasi miniera, torbiera e fabbrica di agglomerati e per qualsiasi destinazione, in casi di bisogno a suo insindacabile giudizio, fissandone il prezzo con lo stesso ordine di prelevamento.

Art. 3.

Col 1° gennaio 1919 cessa di aver vigore l'incarico affidato con l'ordinanza 26 maggio 1917 al Consorzio degli approvvigionamenti per la distribuzione della produzione che venisse prelevata dal Commissariato generale e dall'autorità che verrà ad esso sostituita la quale sarà effettuata direttamente dai produttori con precedenza sulle altre spedizioni.

Art. 4.

Le ferrovie secondarie ed i gazometri sono autorizzati a prendere diretti accordi con gli esercenti di miniere torbiere, e produttori di agglomerati per la fornitura loro occorrente.

Art. 5.

Nulla è innovato nei riguardi del diritto fisso di cui all'ordinanza 24 ottobre 1918 e dell'assegnazione dei carri nelle singole stazioni.

Roma, 18 dicembre 1918.

Il commissario generale: DE VITO.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti i decreti Luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261 e 3 ottobre 1918, n. 168;

Vista la propria ordinanza 24 ottobre 1918 concernente i diritti fissi per i combustibili nazionali;

Ritenuta la necessità di non gravare i trasporti su piccoli percorsi fatti con tramvie e ferrovie private;

ORDINA:

Il diritto fisso di che all'art. 2 dell'ordinanza 24 febbraio 1918 sui trasporti di legna e di radiche, non si applicano sui trasporti effettuati con tramvie e ferrovie concesse all'industria privata, quando il percorso non ecceda i 30 chilometri.

Roma, 18 dicembre 1918.

Il commissario generale: DE VITO.

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E MUNIZIONI

Nuove modifiche da apportarsi in data 21 dicembre 1918 ai seguenti articoli del nuovo regolamento 25 aprile 1917 (per l'applicazione del decreto Luogotenenziale sulla requisizione dei rottami metallici, n. 354, del 23 marzo 1916).

Art. 8. — I commercianti riconosciuti che avranno ottenute le autorizzazioni di cui all'art. 6 dovranno ritirare nel tempo loro concesso i materiali acquistati e dovranno a loro spese classificarli e provvedere alla consegna su vagone in stazione od allo stabilimento consumatore a seconda delle disposizioni rilasciate dai Comitati regionali in conformità dei precedenti articoli o delle altre disposizioni che il Commissariato generale per le armi e munizioni potesse dare.

A titolo di rimborso per tutte le spese, interessi del denaro da essi sborsato e di compenso, i commercianti avranno diritto a percepire dagli stabilimenti o enti consumatori un compenso in ragione del 14 per cento sul prezzo dei rottami di qualsiasi qualità della categoria *A*, e del 5 per cento su quelli della categoria *B*.

L'aumento suddetto sarà calcolato sui prezzi stabiliti dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 12. — I prezzi al quintale obbligatori dei rottami che dovranno essere osservati tanto dai compratori che dai venditori, sono i seguenti:

Categoria A.

Rottami da copertura per ferriera: lamiere per copertura da 6 m|m e più di spessore, in lunghezza non inferiore a 500 m|m e larghezza non minore di m|m 200, al quintale L. 40.

Cerchioni di carri ed assili, travate stasciate, spezzoni di ferro U., T., L., poutrelles e rotaie il tutto in lunghezza non inferiore a m|m 500 e non superiore a metri 1, al quintale L. 30.

Rottami di officina di ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio aventi spessore da m|m 4 in più, al quintale L. 20.

Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci: attrezzi da campagna e ferro arrugginito in genere da m|m 4 in più, al quintale L. 18.

Rottami leggeri nuovi di ferro e di acciaio: provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascame di moietta da imballo con spessore di m|m 3 in meno, al quintale L. 14.

Rottami leggeri usati: provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcito, zincato, smaltato, piombato, stagnato, al quintale L. 8.

N. B. — Le categorie ultime se imballate e pressate L. 2,50 in più. Lo scarto, e cioè marcito, zincato, piombato, smaltato, stagnato, non essendo di consumo delle ferriere ed acciaierie, va lasciato libero.

Tornitura di ferro e di acciaio, al quintale L. 10.

Tornitura di ghisa, al quintale L. 6.

Rottami di ghisa grigia meccanica: in pezzatura pronta al forno, al quintale L. 35.

Rottami di ghisa grigia comune, al quintale L. 25.

Rottami in ghisa bruciata, al quintale L. 10.

Categoria B.

Rottami rame massiccio: cioè ritagli di lastra, ecc., al quintale L. 375.

Rottame rame da vasellame non stagnato, al quintale L. 350.

Rottame rame da vasellame stagnato, al quintale L. 300.

Tornitura rame, al quintale L. 250.

Rottame ottone in ritagli di lastra, tubo e canotti, al quintale L. 290.

Rottame ottone leggero e pesante, escluso il nichelato e lo stagnato, al quintale L. 270.

Rottame ottone leggero campagnolo con parte di stagnato e nichelato, al quintale L. 225.

Tornitura di ottone, al quintale L. 200.

Rottame bronzo di campane, al quintale L. 400.

Rottame bronzo meccanico, al quintale L. 375.

Rottame cuscinetti ferroviari, al quintale L. 350.

Rottame bronzo in genere, al quintale L. 325.

Tornitura di bronzo, al quintale L. 300.

Rottami piombo proveniente da sfasciature di condutture e tetti, al quintale L. 100.

Rottame piombo diverso, al quintale L. 75.

Rottame alluminio, al quintale L. 400.

Tornitura di alluminio, al quintale L. 300.

Tali prezzi si intendono per contanti netto e per merce resa sul vagone alla stazione più prossima al luogo di giacenza.

Il detentore avrà facoltà di consegnare la merce al compratore nel luogo di giacenza percependo in meno sul prezzo il costo effettivo del trasporto dei rottami alla stazione. Qualora le spese di trasporto superassero il terzo del valore del materiale e sorgesse controversia fra le parti al riguardo la soluzione sarà deferita al Comitato regionale competente.

Le spese d'imballaggio per i rottami della categoria *B*, sono a carico dell'acquirente. I negozianti riconosciuti debbono provvedere a dette spese d'imballaggio per le spedizioni che saranno ordinate dal Commissariato generale per le armi e munizioni o dal Comitato regionale senza altro compenso che quello stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 13. — Per le quantità dei rottami denunciate anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, non sono applicabili i nuovi prezzi, bensì quelli contemplati dal regolamento pubblicato il 25 aprile 1917, con le modifiche apportate il 10 settembre 1918.

Il commissario generale per le armi e munizioni: NAVA.

Il ministro della marina: DEL BONO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 14 dicembre 1918, da valere dal giorno 16 al giorno 22 dicembre 1918: L. 120,18.

Roma, 15 dicembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 dicembre 1918.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	82.25	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88.91	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 20).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 0[0 (1918)	71862	105 —	Dieci Angela Maria fu Corrado, *nubile*, dom. a Pachino (Siracusa)	Dieci Angela Maria fu Corrado, *moglie di Corrado Mangiafico fu Sebastiano*, dom., come contro.
3,50 %	613090 Certificato di usufrutto	168 —	Morandi Regina fu *Giacomo*, ved. Dellea Giacomo, dom. a Due Cossani (Como)	Morandi Regina fu *Innocente*, ecc., come contro.
5 0[0 (1918)	64235	100 —	*Burchizzo* Maddalena di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alba (Cuneo)	*Burdizzo* Maddalena di Giovanni, ecc., come contro.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 dicembre 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 19).

2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	3,50 %	504310	35 —	Cichero *Ada* di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Nervi (Genova)	Cichero *Maria Teresa Ada* di Stefano, ecc. come contro
—	5 %	34460	55 —	Tocci Costantino fu *Francesco*, domiciliato a New York	Tocci Costantino fu *Domenicantonio*, domic. a New York
—	3,50 % »	516874 526696	148 50 3 50	Accorinti *Maddalena* di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Parghelia (Catanzaro)	Accorinti *Maria Maddalena*, ecc. come contro
—	»	172425	42 —	Asperti Giovanni, *Marietta* e *Concetta Emilia* fu Alessandro, in parti uguali, minori sotto la patria potestà della madre Sandomenico Rosa vedova Asperti, domic. a Napoli. Con usufrutto a Sandomenico Rosa fu Raffaele vedova di Asperti Alessandro	Asperti Giovanni, *Amalia*, *Maria* e *Concetta Erminia* fu Alessandro, ecc. come contro
—	5 %	78705	2200 —	Diana Luigia fu Giuseppe, moglie di Fontana *Giuseppe* di Giovanni, domiciliata in Alessandria	Diana Luigia fu Giuseppe moglie di Fontana *Oreste*, ecc. come contro
—	3,50 %	648476	52 50	De Falco *Giambattista* fu Antonio, domic. a Bella (Potenza)	De Falco *Giambattista-Gerardo-Riccardo* fu Antonio, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Bella (Potenza)
—	»	560203	840 —	Fornasari Valentina fu *Antonio*, moglie di Calcaprina Pirro, domic. in Sale (Alessandria), con usufrutto a Parola Anna Caterina fu Antonino vedova di Fornasari *Antonio*, domic. in Sale (Alessandria)	Fornasari Valentina fu *Giuseppe Antonio*, moglie di Calcaprina Pirro, domic. in Sale (Alessandria), con usufrutto a Parola Anna Caterina fu Antonino vedova di Fornasari *Giuseppe Antonio*, domic. a Sale (Alessandria)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 novembre 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro

DIVISIONE II

Buoni del tesoro a lunga scadenza *di 1ª emissione creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323*

17° sorteggio del 20 novembre 1918

In conformità dell'avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 4 novembre 1918, n. 259, sono stati sorteggiati, con le formalità prescritte, i buoni del tesoro a lunga scadenza portanti i seguenti numeri del valore capitale complessivo di L. 1,890,000 giusta la tabella annessa al R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475:

Buoni sorteggiati				Buoni sorteggiati			
Numeri progressivi		Quantità	Valore	Numeri progressivi		Quantità	Valore
dal	al			dal	al		
11	20	10	50,000	*Riporto.*		188	940,000
191	200	10	50,000	3961	3970	10	50,000
471	480	10	50,000	4061	4070	10	50,000
541	550	10	50,000	4191	4200	10	50,000
631	640	10	50,000	4601	4610	10	50.000
691	—	1	5.000	4761	4770	10	50,000
851	860	10	50,000	5481	5490	10	50,000
1321	1330	10	50,000	5631	5640	10	50,000
1644	1650	7	35,000	5831	5840	10	50,000
1681	1690	10	50,000	5871	5880	10	50,000
1831	1840	10	50,000	6041	6050	10	50,000
2211	2220	10	50,000	6301	6310	10	50,000
2421	2430	10	50,000	6431	6440	10	50,000
2691	2700	10	50,000	6501	6510	10	50,000
2871	2880	10	50,000	7131	7140	10	50,000
2921	2930	10	50,000	7411	7420	10	50,000
3311	3320	10	50,000	7541	7550	10	50,000
3481	3490	10	50,000	7661	7670	10	50,000
3791	3800	10	50,000	7761	7770	10	50,000
3811	3820	10	50,000	7871	7880	10	50,000
Da riport.		188	940,000	TOTALI.		378	1,890,000

I detti buoni cesseranno di fruttare interessi con l'ultimo giorno del p. v. dicembre, ed, a cominciare dal 1° gennaio 1919, verrà effettuato il rimborso del relativo capitale di L. 5000 per ciascuno, in seguito a restituzione dei titoli, muniti delle cedole non ancora scadute.

Il pagamento sarà fatto dalla tesoreria centrale, o da quella sezione di R. tesoreria provinciale che sarà indicata dai singoli possessori dei buoni.

« Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e consegnate nel relativo processo verbale ».

Roma, 20 novembre 1918.

Per il direttore generale
ANTONIO VIRGINIO MUNARI.

Per il direttore capo della divisione II
L. BERNARDI.

V° - *Il delegato della Corte dei conti*
ATTICO-UGO FIORETTI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

GRAN QUARTIERE GENERALE BELGA, 18. — Le nostre truppe occupano la riva sinistra del Reno da Sturzeberg sino alla frontiera germano-olandese.

La prima brigata di cavalleria che ha lasciato Bruxelles il 17 ha proseguito la sua avanzata verso le Provincie renane.

Nessun incidente da segnalare.

ARCANGELO, 20. — Truppe di volontari russi cacciarono i bolscevichi dalla regione di Ijma.

I contadini del luogo, dai 18 ai 45 anni, si arruolarono organizzando truppe volontarie per lottare fortemente contro i bolscevichi.

Essi rivolgono un appello agli abitanti del nord della Russia per la mobilitazione di tutte le forze contro gli usurpatori.

S. M. il Re d'Italia a Parigi

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 20. — Stamane, alle ore 10, il Re d'Italia si è recato a visitare l'ospedale offerto dal Governo italiano a quello francese.

Il Sovrano è stato ricevuto dal generale Roinier, governatore militare di Parigi, dal sottosegretario di Stato per la sanità, Mourier, rappresentante il Governo, dall'ambasciatore conte Bonin Longare, dalla contessa Bonin Longare, da altre autorità e da molti ufficiali.

La contessa Bonin Longare ha presentato al Sovrano il dott. Palazzoli, direttore dell'ospedale e gli altri medici, la marchesa Misciattelli, la signora Dreyfus e tutte le signore e signorine infermiere.

Il Re ha stretto cordialmente la mano a tutti e quindi, guidato dal dott. Palazzoli, ha visitato i feriti, circa una cinquantina, parte italiani e parte francesi, e ne ha interrogato parecchi, intrattenendosi al capezzale di quelli più gravi e confortandoli prima di abbandonare l'ospedale.

Il Re si è felicitato col direttore, con le direttrici e con tutti i loro collaboratori.

Durante la visita una grande folla si è raccolta dinanzi all'ospedale lungo il Quai d'Orsay fino al ponte Alessandro e quando il Re è uscito è stato accolto da una grandiosa ed entusiastica dimostrazione. Risalito in automobile con due generali e senza altro seguito il Re si è recato a visitare l'ospedale diretto dalla duchessa di Camastra e dal dottore Goldmann. Anche qui, il Re si è avvicinato al letto di parecchi ammalati e partendo si è felicitato con la direzione per l'opera compiuta.

Anche dinanzi a questo ospedale si sono rinnovate le manifestazioni della folla.

Il ministro degli esteri Pichon e la signora Pichon hanno offerto stamane al Quai d'Orsay una colazione in onore del Re d'Italia e del principe di Piemonte.

Erano pure presenti il Presidente Poincaré, il presidente del Consiglio italiano on. Orlando, il ministro degli affari esteri barone Sonnino, i presidenti della Camera e del Senato, gli ambasciatori accreditati a Parigi, l'ex presidente Loubet, i ministri e i sottosegretari di Stato e i marescialli di Francia.

La tavola, disposta nella grande sala da pranzo al pianterreno, era di 150 coperti. Al centro della tavola sedeva il Re, che aveva alla sua destra la signora Pichon, il presidente del Senato, Dubost, il presidente della Camera, Deschanel, e l'ambasciatore del Giappone. Il presidente Poincaré aveva alla sua sinistra il principe di Piemonte, il ministro Pichon e l'ambasciatore d'Italia, conte Bonin Longare. Sedevano di fronte gli onorevoli Orlando e Sonnino, il signor Loubet e il maresciallo Joffre.

Fra gli invitati alla colazione al Quay d'Orsay vi erano pure l'ambasciatore italiano a Washington, conte Macchi di Cellere, i ministri italiani onorevoli Villa e Crespi, il deputato italiano onorevole Raimondo, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Nelson Page, il personale dell'Ambasciata d'Italia a Parigi, i presidenti delle grandi Commissioni parlamentari, i direttori e i vice direttori del Ministero, l'ambasciatore di Francia a Washington, Jusserand, l'ambasciatore di Francia a Berna, Dutasta, Joseph Reinach, Barrès dell'Accademia di Francia, i deputati Groselaude, Chaumet, D'Aubigny, Flandin, residente generale a Tunisi, e Dep, vice presidente dell'Istituto internazionale di agricoltura a Roma.

Il Re d'Italia ha lasciato il Ministero degli affari esteri alle 14,20 e si è diretto all'Hôtel de Ville per assistere al ricevimento in suo onore.

Nella prima carrozza avevano preso posto il Re d'Italia e il presidente della Repubblica; nella seconda il principe di Piemonte, il generale Mordacq, il ministro degli esteri Pichon, l'ambasciatore d'Italia conte Bonin Longare; nelle altre vetture avevano preso posto i personaggi del seguito reale.

Quando il Sovrano apparve, l'immensa folla, trattenuta dai cordoni delle truppe, salutò il Re, con formidabili acclamazioni, gridando: « Viva il Re! Viva l'Italia! ». Le truppe presentavano le armi e la musica suonava l'inno italiano e poi la Marsigliese.

Lungo tutto il percorso il passaggio del corteo è stato accolto da continue e frenetiche ovazioni. Sulla piazza della Concordia, nella Rue Royale, sul Boulevard de la Madeleine la dimostrazione è stata grandiosa. Le grida di: « Viva il Re! Viva l'Italia! » erompevano da ogni parte. Nella Rue de la Paix l'entusiasmo ha raggiunto la frenesia. Le operaie delle case di mode applaudivano il Re Vittorio Emanuele con vivo entusiasmo e lanciavano fiori nella carrozza Reale. La musica del 134° fanteria suonò l'inno italiano e la Marsigliese. Nella Avenue de l'Opera, presso la piazza del Teatro francese, le società italiane eseguirono da un balcone un concerto.

La fittissima folla che fin da molto tempo prima del passaggio del corteo aveva invaso la Rue de Rivoli ed era trattenuta dai dragoni armati di lancia con flamma rossa e bianca, non cessava di acclamare freneticamente gridando: « Viva il Re! Viva l'Italia! ». Le acclamazioni non sono cessate che quando il corteo è sboccato sulla piazza dell'Hôtel de Ville ove una formidabile ovazione ha accolto il Re d'Italia. La folla, acclamando, agitava i cappelli e i fazzoletti. Il corteo, fra nuove ed immense acclamazioni, è entrato nel Palazzo di città; la musica ha intonato la Marcia Reale e le truppe hanno presentato le armi.

All'ingresso della Sala dei prevosti c'erano il presidente del Consiglio municipale, il presidente del Consiglio generale della Senna, il prefetto della Senna ed il prefetto di polizia ai quali il Re strinse cordialmente la mano.

Quindi il corteo si recò nel Giardino d'inverno ove attendevano nell'ordine protocollare i personaggi ufficiali, i presidenti del Senato e della Camera, i ministri, i sottosegretari di Stato, i ministri delle potenze alleate e neutrali, i rappresentanti dei grandi corpi dello Stato, generali e i membri del Comitato franco-italiano. Il presidente del Consiglio municipale di Parigi Mithouard dà il benvenuto al Re pronunciando un applauditissimo discorso. Parla poi, fra gli unanimi applausi, il prefetto della Senna Autrand.

Il Re rispose in francese, ringraziando e provocando una calorosissima dimostrazione.

Quindi in corteo, per la grande scala d'onore, il Re salì nei saloni ove attendevano gli invitati.

Il Re dava il braccio alla signora Poincaré ed era seguito dal Presidente della Repubblica che dava il braccio alla contessa Bonin di Longare e dal Principe di Piemonte che dava il braccio alla signora Deschanel.

Appena il Re giunge in cima allo scalone la folla degli invitati che conosce ed apprezza la parte decisiva avuta da lui nella guerra alla testa dei suoi eserciti lo saluta con una ovazione particolarmente entusiastica con grida di: « Viva il Re! » e « Viva l'Italia! ».

Al buffet, dinanzi alla tavola meravigliosamente decorata con fiori, il presidente del Consiglio municipale di Parigi, Mithouard, porge al Re una coppa di champagne e, levando la sua, pronuncia il seguente brindisi:

« *Sire!*

In nome del Consiglio municipale di Parigi ho il grande onore, alla presenza del Presidente della Repubblica, di dare il benvenuto a Vostra Maestà ed a Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte.

Nell'ora in cui la vittoria consacra la stretta unione e corona gli sforzi dei nostri due popoli, il ricordo dei parigini si volge con intima soddisfazione verso quei lontani giorni in cui il nostro Hôtel de Ville, per il quale l'amicizia franco-italiana è una delle più antiche e delle più nobili tradizioni, vedeva coronati i suoi voti con una illustre visita quando avemmo il privilegio di ricevere per la prima volta Vostra Maestà.

Noi parigini avevamo sentito sempre profondamente tutto ciò che vi è di potenza e di attrazione in questa famigliarità storica che rende inseparabili i nostri due paesi. Noi ci rifiutavamo di immaginare che queste due sorelle, nutrite con lo stesso latte, queste due nazioni cresciute insieme nel culto dell'antico e nel fervore della bellezza potessero farsi del diritto e della giustizia una concezione diversa. Avevamo ragione di aver fiducia.

Quando l'aggressore del genere umano, ritenendo giunto il momento per effettuare i suoi piani di dominazione universale, osò domandarvi appoggio, l'Italia, con quell'insieme di entusiasmo e di spirito politico che le è caratteristico, pienamente cosciente dell'immensa portata, della profonda legittimità della sua decisione, rimase neutrale, e già la sua sola astensione le avrebbe creato un titolo indimenticabile alla nostra gratitudine.

Ma come esprimere la nostra ammirazione quando vedemmo l'Italia che aveva ardentemente meditato sul significato di questa guerra e che si era ritemprata alle più nobili e più pure fonti della sua magnifica storia, che aveva rafforzata la sua armatura ed elevato l'animo suo all'altezza delle esigenze del suo destino, entrare in lizza accanto a noi nella stessa ora in cui la fortuna delle armi ci sembrava contraria e combattere il buon combattimento con una costanza degna del nome romano.

Sire!

Tutte le illustri amicizie cantate dai poeti sono state formate nelle battaglie, il valore crea vincoli eterni. Da queste grandi ore vissute in comune l'amicizia della Francia per l'Italia uscirà tutta rinnovata, ma che Vostra Maestà mi permetta di dirle che il popolo francese le riserva un posto particolarissimo nella sua riconoscenza. Esso si ricorda che nell'ora in cui a traverso mille vicissitudini, si elaborava la decisione dell'Italia; Vostra Maestà gettò deliberatamente il peso della sua volontà nella bilancia dalla parte delle leggi non scritte del dovere e dell'onore; ed è perciò che ricevendo Vostra Maestà, Parigi acclama non solo il Re soldato, il Sovrano di una nazione che abbiamo prediletto nell'intimità venti volte secolare, ma ancora l'amico provato della Francia che riannodando con mano ferma la tradizione del suo illustre Avo ha potentemente contribuito a far sì che a Magenta ed a Solferino seguissero i fasti gloriosi che si chiamano Piave e Chemin des Dames.

Alzo il mio bicchiere in onore di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, e di Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte. Rivolgo rispettosamente i voti della città di Parigi a Sua Maestà la Regina nonchè a tutta la Famiglia Reale.

Bevo alla nazione italiana, nostra sorella per stirpe, per lingua e per cultura; bevo a tutto il passato ed a tutto l'avvenire dei nostri due paesi ».

Ecco il discorso pronunziato da Autrand, prefetto della Senna:

« *Sire!* Vostra Maestà, che è accompagnata oggi da Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, ancora una volta viene a visitare il municipio di Parigi. Per quanto viva abbia potuto essere la gioia gioia di coloro che anni or sono fecero a Voi e a Sua Maestà la Regina gli onori di questa casa, essa non ebbe nulla di paragonabile ai sentimenti suscitati in noi dal ricordo della gloriosa epopea

scritta in comune da tanti valorosi e fieri popoli di cui la vostra generosa nazione può rivendicare così belle pagine.

Semplicemente, intrepidamente, l'Italia si gettò nella ardente fornace. Eternamente giovane, malgrado il suo millenario passato, la patria del diritto e delle arti non poteva rimanere indifferente al mortale pericolo che minacciava la civiltà di cui essa fu madre. La voce di tanti morti, la voce dei grandi morti le imponevano questo dovere, e le ossa degli eroi di Magenta fremettero al fragore degli eserciti che si lanciavano all'assalto dell'ereditario nemico.

Il gigantesco baluardo delle Alpi non infranse lo slancio di quegli ardenti soldati che con un balzo dettero la scalata a quei monti che sembravano costituire per l'avversario un inespugnabile trinceramento. Una lotta aspra e magnifica si è svolta su cime donde le aquile fuggivano spaventate sulle pendici selvagge delle scoscese Dolomiti, in mezzo alle micidiali valanghe, nelle profonde gole dei monti, dove il furioso cannone e il suo rombo copriva quello dei torrenti.

Lo spirito rimane stupito dinanzi alla resistenza e alla abnegazione dell'esercito italiano riuscito vittorioso in una simile lotta.

Più forte degli elementi ostili, che sembravano congiurare per deprimere il suo animo e fiaccare il suo valore, il suo eroismo non fu eguagliato che da quella giovine marina che aveva giurato di ricacciare nell'ombra il ricordo dell'immeritato rovescio di Lissa. Essa ha brillantemente tenuto la parola e ha costretto le orgogliose *dreadnoughts* austriache a rimanere bloccate nei loro profondi ripari sotto la protezione dei reticolati e delle mine.

Sire! Voi avete sopportato senza vacillare il grave peso del magnifico retaggio dei vostri antenati. Avete custodito e accresciuto il sacro deposito che la fiducia di un popolo aveva affidato alla custodia della Casa di Savoia.

I vostri valorosi reggimenti hanno costantemente avuto in Voi l'esempio delle più alte virtù militari. Avete per tre anni condiviso intimamente la loro esistenza con una sollecitudine che nei giorni tristi diventava sempre più intima, mentre Sua Maestà la Regina assolveva il più nobile compito, prestando essa stessa le cure ai feriti che con gesto di premurosa pietà ospitava nel palazzo del Quirinale.

Per mitigare impazienze e per calmare le inquietudini dell'attesa, a volte così penose, voi rievocavate l'immagine della terra promessa, facevate segno ai combattenti di ascoltare il suono affievolito delle campane del Trentino e di fissare attraverso le leggere nebbie dell'Adriatico il profilo di Trieste mollemente distesa sulla spiaggia del mare.

Sire, nelle ore tristi che hanno preceduto la vittoria, Parigi, nelle sue prove più critiche, non ha cessato di prender parte a tutte le inquietudini dell'Italia. Il nemico, senza scopi militari, moltiplicava i suoi attentati contro i nostri monumenti e contro la vita dei pacifici abitanti, mentre sul nostro Hôtel de Ville, risparmiato per miracolo, passavano fischiando le granate, Parigi si preoccupava ardentemente della sorte delle vostre città sulle quali altri barbari esercitavano la loro rabbia devastatrice: essa pensava tremando alle irreparabili perdite di cui era minacciato un così ricco patrimonio di arte e evocava Venezia, la sua severa bellezza, le cupole di San Marco, i suoi campanili slanciati e i marmi rosei del Palazzo ducale. Essa viveva nel timore di apprendere che quelle meraviglie fossero distrutte. La vittoria è venuta a liberarci da questa sofferenza come da tutte le altre ed è per noi cogliere uno dei suoi frutti più deliziosi quello di poter acclamare nella persona del suo illustre Sovrano, l'Italia consolidata, ingrandita che riconduce al suo focolare tutti i suoi figli in esilio e che non ha nulla perduto nell'impero dell'arte della sua ineffabile bellezza.

Il Re fa un brindisi alla città di Parigi ed alla Francia. Le sue parole sono calorosamente applaudite dai presenti.

Durante il ricevimento la fanfara dei cacciatori a piedi, che rendevano gli onori sulla piazza, ha suonato pezzi patriottici fra i calorosi applausi della folla. Alle 15,20 il Re ed il principe di Piemonte, chiamati insistentemente dalla folla, si affacciano da una finestra del primo piano. Una formidabile ovazione li saluta al grido di « Viva il Re! Viva il Principe! Viva l'Italia! ». Alle 15,30 il Re insieme con il Principe ha lasciato l'Hôtel de Ville per recarsi all'Istituto di Francia. La folla entusiasta è trattenuta a stento dai soldati che fanno ala. Tutti vorrebbero avvicinarsi sempre più alle vetture per acclamare il Sovrano amico che è visibilmente commosso e che alla folla, acclamante con grande calore, risponde salutando; anche il Principe di Piemonte, che è raggiante di gioia, saluta militarmente i parigini che lo festeggiano.

Lungo il percorso dall'Hôtel de Ville all'Istituto di Francia una folla enorme forma ala al passaggio del Re d'Italia e del Principe di Piemonte che sono calorosamente acclamati.

La vettura Reale entra nel cortile dell'Istituto alle 15,45. Il presidente dell'Accademia circondato dall'Ufficio di presidenza si reca incontro al Re e lo accompagna nella sala delle sedute insieme con il principe, col presidente della Repubblica e con il seguito.

Il Re prende posto su una poltrona a destra della presidenza, Poincaré siede a destra del Re ed il giovane Principe di fronte alla Presidenza.

Durante il ricevimento Girard, presidente di turno dell'Istituto di Francia, pronunciò un discorso nel quale dopo aver dato il benvenuto al Re e dopo aver celebrato l'amicizia dell'Italia e della Francia suggellata sui campi di battaglia disse: « Ma esiste un vincolo più delicato ed oso dire più intimo fra la vostra Augusta Persona e l'Accademia delle iscrizioni e belle lettere nel gusto della storia e dei documenti che ce la rivelano, nell'interesse che Vostra Maestà portò di buon'ora verso quei monumenti così stranamente rivelatori nella sobrietà delle loro forme che sono le monete.

Un'opera mai tentata vide la luce a Roma; il suo anonimo non è più segreto per gli intenditori. Quattro grandi e bei volumi ricchi di illustrazioni eseguite ammirevolmente, ed ai quali altri seguiranno, pongono sotto i nostri occhi, classificate e descritte sommariamente le serie monetarie dell'Italia al Medio Evo, cominciando da quelle dell'antichissima Casa di Savoia. Non è il caso di insistere; tutti coloro che sono qui conoscono i grandi titoli del Sovrano laborioso fin nel campo della scienza pura, al quale tre anni or sono la nostra Accademia apriva spontaneamente le sue porte senza osar credere che pur verrebbe un giorno in cui con la simpatica semplicità del suo carattere egli le passerebbe accompagnato da S. A. R. il Principe di Piemonte, il quale nella sua prima gioventù, apprende, se lo ignorasse, in quale stima la Francia dotta tiene il dotto Monarca al quale siamo uniti da così stretti vincoli.

Sire,

In questa visita che scioglie un nostro voto ci piace di vedere un felice presagio. Sarebbe il nostro più caro desiderio, grazie alla tranquillità che sta per tornare nel mondo, di annodare con le Accademie e con le Società scientifiche dei paesi alleati o associati con la Francia, relazioni scientifiche di carattere duraturo, e ciò per il maggior bene dell'avvenire. La presenza in mezzo a noi di V. M. non può che incoraggiarci nei nostri propositi. »

Al discorso di Girard rispose brevemente il Re; quindi Babelon fece una comunicazione sul motto « Fert » esponendo le interpretazioni che vi sono state date e cercando di dimostrare che il motto stesso venne scelto da Amedeo VI il Verde come divisa dell'Ordine del Collare fondato nel 1632.

S. M. il Re ha così risposto:

« Mi è particolarmente gradito, signor presidente, ricevere qui in questa sede austera e celebre di ricerche scientifiche, una nuova manifestazione di quella simpatia e di quella amicizia così cordiali e così spontanee di cui da ieri ho avuto ripetute prove.

Le nostre due nazioni hanno ora raccolto allori immortali sui campi di battaglia in una lotta senza mercè per il trionfo della civiltà, sopportando con un valore che sarà ricordato nella storia del mondo, i più duri sacrifici.

Auguriamo altresì che la Francia e l'Italia in uno spirito di perfetta comunanza di sentimenti e di aspirazioni possano coronare questo glorioso edificio come una feconda collaborazione sul campo della scienza e delle ricerche storiche.

Vi ringrazio, signor presidente, per le così gentili espressioni che avete voluto rivolgermi circa gli studi ai quali i miei momenti di riposo mi hanno permesso di dare un contributo personale.

Auguro che questi studi possano pure aiutare da parte loro a stabilire un nuovo punto di contatto e di comunanza fra gli uomini di scienza dei nostri due paesi ».

Dopo aver firmato il libro d'oro il Re, con visibile soddisfazione, riceve da Mithouard i magnifici volumi illustrati della collezione Dutuit, che rispondono perfettamente ai gusti artistici del Sovrano.

Il Re, quindi, accompagnato dal Principe e da Poincaré, si reca ad una finestra della Sala delle sedute, verso la quale salgono dalla piazza incessanti acclamazioni da parte di una folla considerevole. Con lo stesso cerimoniale dell'arrivo il Re è riaccompagnato alla sua vettura. I cacciatori a piedi formano ala e rendono gli onori.

Il Re e Poincaré ritornano al Ministero degli affari esteri acclamati entusiasticamente dalla folla lungo tutto il percorso.

Poincaré si congeda e ritorna all'Eliseo. Il Re poco dopo esce dal Ministero degli affari esteri per fare alcune visite.

*** Il colloquio che il Re Vittorio Emanuele ha avuto col Presidente Wilson è stato cordialissimo ed durato una ezz'ora.

Stamane il Presidente Wilson ha ricevuto il presidente del Consiglio italiano, on. Orlando, e il ministro degli affari esteri italiano, on. Sonnino. Il colloquio è durato più di un'ora e mezza.

Stamane, di ritorno dalla visita fatta agli ospedali italiani, S. M. il Re d'Italia si recò all'Hôtel Maurice per salutare S. M. il Re del Montenegro, che ieri aveva già ricevuto la visita del Principe di Piemonte.

Il presidente Wilson si è recato stasera alle ore 6 a restituire la visita al Re d'Italia.

Il Principe di Piemonte si è recato stamane a Versailles ove De Nolhac gli ha fatto visitare il Castello. Il Principe ha poi visitato il Museo dell'esercito ed è stato ricevuto al palazzo degli Invalidi dal generale Niex.

PARIGI, 21. — Il Re Vittorio Emanuele III e il Principe di Piemonte sono partiti alle 23,30 per Verdun, salutati alla stazione dal presidente della Repubblica Poincaré e calorosamente acclamati dalla folla.

Prime indagini della Commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 20. — La R. Commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico nel periodo della guerra sta alacremente attendendo ai suoi lavori anche per quanto riguarda l'accertamento dei maltrattamenti usati dei nemici verso i nostri prigionieri di guerra. Essa ha frattanto accertato in maniera indiscutibile che ai nostri prigionieri vennero fatti mancare anche gli alimenti più necessari, riducendoli in condizioni assolutamente disperate, tanto che si verificarono numerosissimi morti per fame, e la tubercolosi fece strage.

Ha pure in maniera assoluta accertato che anche i pacchi inviati agli stessi dalla Croce Rossa e dalle famiglie vennero in grandissima parte trattenuti o non consegnati, anzi servirono il più delle volte ad uso dei nemici. E così con barbarie senza nome e con torture morali e materiali inenarrabili, si impedì ai nostri prigionieri di fruire anche di quei soccorsi che la patria riconoscente loro inviava.

È già risultato che, certamente almeno in molti campi, i nostri prigionieri vennero sottoposti a sistematici maltrattamenti perpetrati a mente fredda e di proposito deliberato contro uomini impossibilitati a difendersi, con evidente gravissima offesa di ogni umano sentimento.

Aggiungasi il fatto che il Governo austro-ungarico dispose che i nostri prigionieri fossero adibiti a lavori di guerra presso le prime linee, con evidente violazione del diritto delle genti, non denunziandoli dopo la cattura per non avere poi il dovere di renderne conto; sono pure risultati fatti ancora più gravi convalidati da deposizioni di soldati ed ufficiali francesi sui mali trattamenti usati in Germania contro i prigionieri italiani.

Queste e più grandi violazioni risultano dalle iniziate inchieste alla predetta Commissione che con ogni premura e diligenza si affretta a raccogliere i necessari elementi che costituiranno un vero e proprio atto di accusa contro un nemico che usò nei rapporti verso i nostri prigionieri le più orribili vessazioni.

Fra il Presidente della Repubblica czeco-slovacca e l'on. Sonnino

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 21. — Il Presidente della Repubblica czeco-slovacca Masaryk ha diretto il 17 corrente il seguente telegramma al ministro degli affari esteri on. Sidney Sonnino:

« Dopo aver trascorso alcuni giorni a Londra e a Parigi avevo intenzione di recarmi a Roma per ringraziare personalmente lei e tutto il Governo italiano dell'inestimabile concorso dato alla costituzione della Repubblica czeco-slovacca, permettendomi di creare col vostro aiuto un corpo di armata czeco-slovacco in territorio italiano.

Il dovere mi chiama in Boemia dove il Governo crede necessaria la mia presenza.

Sono infinitamente commosso dell'onore che ho avuto di vedere S. M. il Re e di potergli esprimere personalmente i nostri più sinceri ringraziamenti.

Spero di aver presto occasione di vederla e di dirle personalmente quanto apprezzi l'efficace appoggio che abbiamo trovato in Italia, nella nostra lotta per la libertà e come io sia lieto di poter sperare per l'avvenire e per lo sviluppo fecondo delle strette e cordiali relazioni fra le nostre due nazioni ».

L'on. Sonnino ha così risposto il 18 corrente:

« Sono vivamente riconoscente, signor Presidente, per il cortese telegramma che Ella ha avuto l'amabilità di inviarmi, dopo il suo breve soggiorno in Italia. Mi compiaccio esprimerle la speranza che avremo presto occasione di incontrarci personalmente.

L'Italia è stata lieta di avere avuto la possibilità di dare il suo concorso alla creazione del corpo d'armata czeco-slovacco, che ha compiuto sul nostro territorio le stesse gesta che hanno coperto di gloria le vostre eroiche unità in Russia e in Siberia.

La fratellanza d'armi sul Piave ha suggellato la simpatia che unisce il popolo italiano alla nazione czeco-slovacca. Ho ferma fiducia che questa simpatia si svilupperà nelle relazioni sempre più strette e cordiali che uniranno la Boemia e l'Italia nel loro comune cammino verso il progresso e la prosperità ».

SMENTITA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 20. — Il *Correspondence Bureau* di Lubiana ha riferito che una squadra americana al comando di un ammiraglio sarebbe arrivata a Pola e che le navi disarmate appartenenti alla disciolta marina austriaca avrebbero alzato la bandiera americana, mentre gli americani prendevano il comando della piazza marittima.

Tale notizia, che è stata riprodotta da molti giornali esteri fra cui il *Times*, è destituita di qualsiasi fondamento.

CRONACA ITALIANA

S. E. De Vito, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, accompagnato da alcuni alti funzionari, giunse ieri l'altro, a Padova, e si recò a visitare i paesi danneggiati dalla guerra nelle provincie di Udine, Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza, per poi riferirne al presidente del Consiglio. Scopo precipuo è di stabilire un piano organico di immediata preparazione per coordinare le iniziative e per una più sollecita esecuzione delle opere.

Per gli interessi serici. — Al Ministero di agricoltura si

è testè riunito il Consiglio per gl'interessi serici. Vennero presi in esame i programmi per la campagna 1919, risolvendo anzitutto la questione dei rispettivi limiti di azione, nel campo della gelsicoltura e della bachicoltura, delle associazioni seriche, delle cattedre di agricoltura e degli Istituti agrari. La soluzione, inspirata al concetto di coordinare l'opera, utile e feconda, di tutti i volenterosi e competenti, assicura il maggiore incremento delle attività evitando duplicazioni e sovrapposizioni non utili.

Alla riunione intervenne S. E. il ministro per l'agricoltura, onorevole Miliani, che assicurò l'opera solerte del Governo per l'industria bacologica nelle Provincie venete già occupate dal nemico. L'onorevole ministro promise pure il suo interessamento presso il collega dell'industria, commercio e lavoro perchè siano accolti i voti degli industriali serici circa la politica da seguire a difesa dei sericultori nel dopo-guerra.

Ritiratosi l'onorevole ministro, il Consiglio ultimò l'esame dei programmi per la campagna del 1919 ed esaminò eziandio il regolamento per la produzione e la vendita del seme bachi tenendo presenti anche i voti delle associazioni dei semi di Milano e di Ascoli Piceno.

Aereonautica. — Ieri due triplani, pilotati dal tenente colonnello Armani e dai capitani De Renzis e Strana, con 22 persone a bordo, hanno compiuto il viaggio aereo da Poggio Renatico a Roma, coprendo il percorso di oltre 375 km. attraverso l'Appennino in tre ore circa.

Tassa sul valore locativo. — Il municipio di Roma notifica che la matricola principale dei contribuenti della tassa sul valore locativo per il 1918 e quella suppletiva per il 1917 trovansi depositate all'albo pretorio presso l'ufficio imposte e tasse in via del Campidoglio, n. 10, p. 3°, e vi rimarranno esposte per 20 giorni consecutivi, dalle 9 alle 15, compresi i festivi nei quali l'orario è limitato dalle 9 alle 12.

Mercato serico. — Il corrispondente serico da New-York del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, telegrafa in data 17 corrente:

Seta calmissima. Provvista fabbrica bastante un mese. Attendesi ripresa gennaio. Quotazioni invariate. Dettaglio seterie attivo.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

SANTIAGO DEL CILE, 18 (Ufficiale). — Sono assolutamente prive di fondamento le notizie diffuse da Lima su pretesi attacchi contro consoli o Consolati peruviani nel Cile.

Come è noto, da oltre due settimane tutti i funzionari consolari peruviani, accreditati nel Cile, sono rimpatriati e del resto le divergenze col Perù sono considerate nel Cile con completa tranquillità.

ZURIGO, 19. — Si ha da Berlino: Nell'odierna conferenza del Consiglio degli operai e dei soldati i maggioritari hanno presentato fra grandi applausi la proposta di indire pel 19 gennaio le elezioni per l'assemblea nazionale.

Gli applausi sono significanti perchè dimostrano che la proposta sarà accolta e la posizione del Governo sarà rinvigorita.

La conferenza del Consiglio degli operai e dei soldati, ha approvato la proposta di aprire negoziati con l'Intesa per ottenere che nei territori occupati siano iniziati preparativi e si possa procedere alle elezioni per l'assemblea nazionale.

Il Governo spagnuolo ha comunicato all'ufficio degli affari esteri tedesco che l'ambasciatore di Germania a Madrid principe di Ratibor non è più persona grata. Egli e tutto il personale dell'ambasciata rimpatrieranno tra breve. Il consigliere dell'ambasciata conte Kossevitz rimane a Madrid quale incaricato di affari.

Una nota ufficiale deplora che il governo spagnolo si sia spinto a tale passo, dopo avere conservato la sua neutralità durante tutta la guerra.

In seguito alle notizie pubblicate con le quali si annunciava che il generale Ludendorff si trovava in Svezia, e l'ammiraglio Tirpitz in Svizzera, i giornali dicono che ambedue soggiornano in Germania.

Si ha da Budapest: Il ministro ungherese degli affari esteri Biro ha presentato le sue dimissioni.

PARIGI, 20. — Stamane è giunto a Parigi il presidente del Consiglio spagnolo conte di Romanones salutato alla stazione dall'ambasciatore di Spagna e da un rappresentante del ministro Pichon.

Il *Journal* ha da Zurigo che il Comitato esecutivo di Berlino è stato disciolto e sostituito da un Comitato centrale che comprende tutti i Consigli degli operai e dei soldati della Germania.

L'*Echo de Paris* ha da Stoccolma che il Governo bolscevico ha proclamato la patria socialista in pericolo ed ha proclamato un Soviet con poteri dittatoriali sotto la presidenza di Lenin e di Trotszki, che esercita anche il comando supremo.

AMSTERDAM, 20. — La *Koelnische Zeitung* ha da Berlino: Il numero dei treni viaggiatori in Germania è stato ridotto alla metà in seguito all'applicazione dell'armistizio. Circoleranno in prevalenza i treni merci che trasportino carbone e derrate alimentari.

LONDRA, 20. — In seguito alla visita del presidente Wilson in Inghilterra, il viaggio del primo ministro Lloyd George a Parigi non avrà luogo.

ZURIGO, 20. — Si ha da Zagabria: L'assemblea nazionale croata ha decretato la smobilizzazione dell'esercito per il 31 corrente.

Si ha da Pietrogrado: Il *Russkoje Slovo* dice che Sazonoff e Seratoff, membri del Governo dell'Ucraina, rappresenteranno la Russia alla Conferenza della pace.

Si ha da Berlino: La Conferenza del Consiglio degli operai e soldati tedeschi si chiuse dopo aver approvato una lista di ventisette nomi per la nomina di un nuovo Consiglio centrale proposta dai socialisti maggioritari.

I socialisti minoritari hanno ripetuto la loro protesta perchè fu respinta la proposta di tenere le elezioni per la Costituente al 17 marzo e al 16 febbraio.

Sembra che i minoritari usciranno dal Governo.

PARIGI, 20. — Il presidente del Consiglio spagnuolo, conte di Romanones, ha fatto visita stamane al presidente del Consiglio, Clémenceau, e al ministro degli affari esteri, Pichon.

LONDRA, 20 — L'*Agenzia Reuter* annuncia che il presidente Wilson e la signora Wilson arriveranno a Londra il 26 corrente e saranno ospiti del Re al Buckingham Palace.

S'ignora ancora la durata del loro soggiorno.

PARIGI, 20. — Il principe Nicola di Romenia ha fatto visita al presidente della Repubblica Poincaré e al presidente del Consiglio Clémenceau ed è partito alle ore 22 per Londra.

BERNA, 20. — Si ha da Varsavia: L'Ufficio della stampa polacca pubblica: La notizia che una pretesa legione polacca avrebbe combattuto presso Kaschau insieme con gli ungheresi contro gli czechi è falsa.

Nessuna legione polacca si trova in Ungheria.

Un Congresso delle nazionalità ebbe luogo a Czernovitz e vi presero parte rappresentanti romeni, polacchi e tedeschi. Vi fu approvata all'unanimità una mozione che riconosce l'unione della Bucovina alla Rumenia, e vi fu espresso il desiderio che la Polonia sia confinante con la Rumenia.

I rappresentanti ruteni non furono ammessi al Congresso.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*